



COMUNE DI COLOGNE

VERIFICA PERIODICA
SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA E
ANALISI ASSETTO SOCIETÀ
PARTECIPATE

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

*ALLEGATA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE ART. 20 D.LGS. n. 175/2016*

RICOGNIZIONE AL 31/12/2022

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI..... | 4 |
| 1.1 | DEFINIZIONI..... | 4 |
| 1.2 | L'ISTITUZIONE E LE FORME DI GESTIONE | 5 |
| 1.3 | LE MODALITÀ DI GESTIONE..... | 6 |
| 1.4 | IL CONTRATTO DI SERVIZIO..... | 7 |
| 1.5 | GLI SCHEMI-TIPO..... | 8 |
| 1.6 | GLI ADEMPIMENTI PREVISTI..... | 8 |
| 2 | LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL | 9 |
| 3 | RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI..... | 9 |
| 4 | SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA..... | 11 |
| 4.1 | ILLUMINAZIONE VOTIVA..... | 12 |
| 4.2 | CENTRO SPORTIVO | 14 |
| | <i>A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale</i> | <i>14</i> |
| | <i>B) Contratto di servizio.....</i> | <i>14</i> |
| | <i>C) Sistema di monitoraggio - controllo</i> | <i>14</i> |
| | <i>D) Identificazione soggetto affidatario.....</i> | <i>15</i> |
| | <i>E) Andamento economico.....</i> | <i>15</i> |
| | <i>F) Qualità del servizio.....</i> | <i>16</i> |
| | <i>G) Obblighi contrattuali.....</i> | <i>17</i> |
| | <i>H) Vincoli.....</i> | <i>18</i> |
| | <i>I) Considerazioni finali.....</i> | <i>18</i> |
| 4.3 | CIMITERO | 19 |
| | <i>A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale</i> | <i>19</i> |
| | <i>B) Contratto di servizio.....</i> | <i>19</i> |
| | <i>C) Sistema di monitoraggio - controllo</i> | <i>19</i> |
| | <i>D) Identificazione soggetto affidatario</i> | <i>19</i> |
| | <i>E) Andamento economico.....</i> | <i>19</i> |
| | <i>F) Qualità del servizio.....</i> | <i>20</i> |
| | <i>G) obblighi contrattuali.....</i> | <i>21</i> |
| | <i>H) Vincoli.....</i> | <i>21</i> |
| | <i>I) Considerazioni finali.....</i> | <i>21</i> |
| 4.4 | FARMACIA | 22 |
| | <i>A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale</i> | <i>22</i> |
| | <i>B) Contratto di servizio.....</i> | <i>22</i> |
| | <i>C) Sistema di monitoraggio - controllo</i> | <i>23</i> |
| | <i>D) Identificazione soggetto affidatario</i> | <i>23</i> |
| | <i>E) Andamento economico.....</i> | <i>23</i> |
| | <i>F) Qualità del servizio.....</i> | <i>24</i> |
| | <i>G) Obblighi contrattuali</i> | <i>24</i> |
| | <i>H) Vincoli.....</i> | <i>24</i> |
| | <i>I) Considerazioni finali.....</i> | <i>24</i> |
| 4.5 | IGIENE URBANA | 25 |
| | <i>A) Premesse</i> | <i>25</i> |
| | <i>B) La natura di servizio pubblico locale del servizio di igiene ambientale.....</i> | <i>25</i> |
| | <i>C) Ricognizione degli atti di affidamento per la gestione del servizio</i> | <i>29</i> |
| | <i>D) Oggetto sociale della società servizi comunali s.p.a.</i> | <i>29</i> |
| | <i>E) Moduli organizzativi per la gestione del servizio di igiene urbana</i> | <i>30</i> |
| | <i>F) Disciplina dell'istituto dell'in-house.....</i> | <i>31</i> |
| | <i>G) Verifica delle condizioni normative per l'affidamento diretto in-house a servizi comunali s.p.a.</i> | <i>33</i> |

| | |
|---|----|
| H) Analisi della sussistenza dei parametri e delle condizioni previste dall'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022: | 38 |
| Rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico | 38 |
| Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio | 39 |
| Rilevazione del concreto andamento del servizio dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio..... | 41 |
| Rilevazione della misura del ricorso all'affidamento a società in-house, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti..... | 42 |
| Rispetto degli Atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201..... | 42 |
| I) Ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in-house..... | 43 |
| 1) Quanto alle ragioni di carattere economico | 44 |
| 2) Quanto alle ragioni in termini di qualità dei servizi | 44 |
| 3) Quanto alle ragioni in termini di risultati conseguiti nella gestione..... | 44 |
| 4.6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 47 |
| A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale..... | 47 |
| B) Contratto di servizio..... | 47 |
| C) Sistema di monitoraggio - controllo | 47 |
| D) Identificazione soggetto affidatario | 47 |
| E) Andamento economico | 47 |
| F) Qualità del servizio | 48 |
| G) Obblighi contrattuali | 48 |
| H) Vincoli..... | 48 |
| I) Considerazioni finali..... | 48 |
| 4.7 REFEZIONE SCOLASTICA | 48 |
| A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale..... | 48 |
| B) Contratto di servizio..... | 49 |
| C) Sistema di monitoraggio - controllo | 50 |
| D) Identificazione soggetto affidatario | 50 |
| E) Andamento economico | 51 |
| F) Qualità del servizio | 51 |
| G) Obblighi contrattuali | 52 |
| 4.8 TRASPORTO SCOLASTICO | 52 |
| A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale | 52 |
| B) Contratto di servizio..... | 52 |
| C) Sistema di monitoraggio - controllo | 53 |
| D) Identificazione soggetto affidatario..... | 53 |
| E) Andamento economico | 53 |
| G) Obblighi contrattuali | 54 |

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto 201/2022, interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, parcheggi, impianti sportivi, raccolta rifiuti, mensa, musei, riscossione entrate, servizi sociali in genere, servizio calore, teatro, trasporto scolastico
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, facchinaggio, servizi ausiliari e di supporto.
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **i servizi pubblici locali di rilevanza economica** sono definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto

se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) **i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete**, sono definiti a rete "*i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*". Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di

sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in-house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. n. 175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. n. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in-house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. n. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti,

all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in-house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del Decreto n. 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

[Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale](#) (art. 14, c. 3);

[Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in-house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.](#)

1.6 Gli adempimenti previsti

Il Decreto n. 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in-house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in-house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza

economica nei rispettivi territori Nel caso di servizi affidati a società in-house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in-house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione. Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in-house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Cologne, distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in-house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

| N | SERVIZIO | MODALITÀ' DI GESTIONE | A RILEVANZA ECONOMICA | A RETE | SOCETT O A VERIFICA PERIODICA |
|----------|------------------------|---|------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | Cimitero | Appalto | SI | NO | SI |
| 2 | Distribuzione gas | Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa | SI | SI | SI dall'Ambito |
| 3 | Farmacia | Concessione | SI | NO | SI |
| 4 | Idrico integrato | Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa | SI | SI | SI dall'Ambito |
| 5 | Igiene urbana | Appalto | SI | SI | SI |
| 6 | Illuminazione pubblica | Concessione | SI | SI | SI |
| 7 | Illuminazione votiva | Diretta | SI | NO | NO |
| 8 | Impianti sportivi | Convenzione | NO | NO | NO |
| 9 | Refezione scolastica | Concessione | SI | NO | SI |
| 10 | Trasporto scolastico | Appalto | SI | NO | SI |

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Cologne i seguenti servizi:

| N | SERVIZIO | MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO | GESTORE (appaltatore, concessionario ecc) | DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO | SETTORE COMPETENTE |
|---|------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Illuminazione votiva | Servizio in convenzione | La Votiva S.n.c. di Mantelli Carlo & C. con sede Legale in Via Pietro Bulloni, 12 – 25100 Brescia (BS) – P. I.V.A.: 00325820173 | 2 anni | Tecnico |
| 2 | Centro sportivo | Contributo | A.S.D. Pallamano Cologne con sede legale in Via Dante Alighieri, s.n.c. – 25033 Cologne (BS) – P. I.V.A.: 00697550986 | | Tecnico |
| 3 | Cimitero | Appalto | Coop. Sociale “La Coccinella a R.l. con sede legale in Via Brescia, 25 – 25039 Travagliato (BS) – P.I.V.A.: 02524020985 | 2 anni | Tecnico |
| 4 | Farmacia | Concessione | Farmacia Comunale di Cologne S.a.s. di Tomasoni Michele & C. con sede legale a Cologne Via Peschiera snc CF 03619260981 | 25 anni Dal 2014 | Tecnico |
| 5 | Igiene urbana | Affidamento In house providing | Servizi Comunali S.p.A. con sede legale in Via Suardo, 14/A – 24067 Sarnico (BG) – P. I.V.A.: 02546290160 | 20 anni dal 2021 | Tecnico |
| 6 | Illuminazione pubblica | Concessione | ENGIE Serviuzi S.p.A. con sede legale in Viale G. Ribotta, 00100 Roma (RM) – P. I.V.A. 01698911003 | 20 anni dal 2012 | Tecnico |
| 7 | Refezione scolastica | Concessione | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A | 01.09.2022 – 31.08.2027 | Servizi alla persona |

| | | | | | |
|---|----------------------|---------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 8 | Trasporto scolastico | Appalto | CONSORZIO UNI AUTO&BUS | 01.10.2023 - 30.06.2024 | Servizi alla persona |
|---|----------------------|---------|------------------------|-------------------------------|----------------------|

4.1 ILLUMINAZIONE VOTIVA

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|--|--|
| AREA | <i>ECONOMICO-FINANZIARIA</i> |
| DIRIGENTE | <i>Funzionario di Elevata Qualifica dell'ufficio economico-finanziario</i> |
| SERVIZIO PUBBLICO LOCALE | <i>ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE</i> |
| MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | <i>PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA</i> |
| DURATA AFFIDAMENTO | <i>5 ANNI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ULTERIORI DUE ANNI</i> |
| DATA CONTRATTO SERVIZIO | <i>CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 16.05.2018 REPERTORIO N. 294 DEL 16.05.2018</i> |
| DENOMINAZIONE AFFIDATARIO | <i>LA VOTIVA DI MANTELLI CARLO & C. S.N.C.</i> |
| CORRISPETTIVO – TARIFFA | <i>CANONE DI CONCESSIONE DEL 45% SULL'IMPORTO FATTURATO COMPLESSIVAMENTE OGNI ANNI DALLA DITTA CONCESSIONARIA AGLI ABBONATI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO, ESCLUSI GLI INTROITI PER I DIRITTO DI PRIMO IMPIANTO E PER RIALLACCIAMENTO,</i> |
| IMPORTO A CARICO DELL'ENTE (2022) | <i>NULLO</i> |
| INDICATORI (ART. 7, 8, 9 D.LGS. 201/2022) (SI/NO) | <i>NO</i> |
| PEF INIZIALE (SI/NO) | <i>NO</i> |
| RELAZIONE EX ART. 34 (SI/NO) | <i>NO</i> |
| SERVIZI PUBBLICI LOCALI CORRELATIVI | <i>NESSUNO</i> |

Art. 30 D.Lgs. 201/2022

“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in-house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti”.

ANDAMENTO ECONOMICO

| | |
|-----------------------|-----|
| COSTI SERVIZIO | --- |
|-----------------------|-----|

| | |
|--|---|
| PROVENTI SERVIZIO | <i>CANONE DI CONCESSIONE DEL 45% SULL'IMPORTO FATTURATO COMPLESSIVAMENTE OGNI ANNI DALLA DITTA CONCESSIONARIA AGLI ABBONATI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO, ESCLUSI GLI INTROITI PER I DIRITTO DI PRIMO IMPIANTO E PER RIALLACCIAMENTO</i> ANNO 2018 € 9.537,31 ANNO 2019 € 9.737,83 ANNO 2020 € 10.022,21 ANNO 2021 € 10.037,71 ANNO 2022 € 10.453,91 ANNO 2023 € 11.541,40 |
| TARIFFE / CORRISPETTIVI | --- |
| MARGINE SERVIZIO | --- |
| INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI | --- |

QUALITA' DEI SERVIZI

| | |
|--|----|
| RILEVATORE QUALITA' SERVIZIO | NO |
| STRUMENTI DI RILEVAZIONE | -- |
| MODALITA' RILEVAZIONE | -- |
| CARTA DEI SERVIZI | NO |
| ESITO RILEVAZIONE 2022 | -- |
| CRITICITA' RILEVATE | -- |
| INTERVENTI CORRETTIVI | -- |
| INDICATORI (ART. 7, 8, 9 D.LGS. 201/2022) | -- |

OBBLIGHI CONTRATTO DI SERVIZIO

| | |
|--|----|
| CONTRATTO DI SERVIZIO (SI/NO) | SI |
| CONTESTAZIONI/RILIEVI | -- |
| MODIFICHE AL CONTRATTO DI SERVIZIO | -- |
| OSSERVAZIONI SU RISPETTO CONTRATTO | -- |
| CONFORMITA' CON ART. 24 D.LGS. 201/2022 | SI |

4.2 CENTRO SPORTIVO

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Indicare la natura e tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territorio serviti.

Per centro sportivo si intende l'insieme delle strutture sportive comunali quali:

- 1) *il Palazzetto dello Sport con sede in via Dante Alighieri, 46 costituito da una palestra principale con capienza di oltre 150 utenti, utilizzata da varie associazioni sportive e la cui manutenzione ordinaria e la pulizia è affidata alla Società A.S.D. Pallamano Cologne con sede legale in Via Dante Alighieri, s.n.c. – 25033 Cologne (BS) – P. I.V.A.: 00697550986; la struttura sportiva viene data in uso temporaneo anche ad associazioni sportive e/o soggetti pubblici o privati, previa corresponsione di un canone orario e della pulizia al termine di ciascuna attività.*
- 2) *il Campo di calcio in via Croce la cui manutenzione ordinaria e la pulizia è affidata alla Società A.S.D. Cologne Calcio, con sede legale in Via Croce, 66 – 25033 Cologne (BS) P. I.V.A.: 00644980989 e nessun altro soggetto privato.*

Il campo sportivo è munito di docce e spogliatoi ed il comune di Cologne si addossa le spese per le utenze idrica, consumo di corrente elettrica, gas per riscaldamento ed uso igienico sanitari.

Ulteriore spesa consiste nella corresponsione di un importo annuo di € 13.908,00 I.V.A. inclusa per la gestione ;

B) Contratto di servizio

Non esiste contratto di gestione del servizio, mentre è presente una convenzione e l'ufficio non dispone della versione sottoscritta recante numero e data;

- ad oggetto della convenzione, a fronte dell'utilizzo da lunedì a venerdì di ciascuna settimana, da parte dell'associazione sportiva si è richiesto l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria, del mantenimento in efficienza dell'immobile ed attrezzature ivi custodite, nonché della pulizia degli ambienti, della custodia del palazzetto e della pulizia delle tre palestre annesse alle scuole Elementari e Medie; l'utilizzo nel fine settimana, è concesso sempre allo stesso soggetto, nei casi in cui si espletino partite "in casa", mentre possono usufruire, previa richiesta scritta e corresponsione di una tariffa, per i weekend residui, anche tutti gli altri soggetti pubblici o privati.*
- data di approvazione il 01/09/2015, durata tre anni con proroghe e rinnovo– la scadenza coincide con il 31/08/2023 e la gestione è concordata sino a tutto il 31/12/2023 senza ulteriori spese per il Comune;*
- il valore complessivo e su base annua del servizio affidato coincide con l'importo a base della convenzione per € 13.908,00 I.V.A. al 22,00% inclusa;*
- esistono criteri tariffari solo per ulteriori utenze ma, nell'anno non sono pervenute istanze di richiesta;*
- principali obblighi posti a carico del gestore: non sono previsti investimenti; è prevista la manutenzione ordinaria, del mantenimento in efficienza dell'immobile ed attrezzature ivi custodite, nonché della pulizia degli ambienti, della custodia del palazzetto e della pulizia delle tre palestre annesse alle scuole Elementari e Medie; non si dispone di una carta dei servizi; non vi sono tariffe per utilizzo da parte di altri utenti.*

C) Sistema di monitoraggio - controllo

Indicare:

non trattandosi di effettiva attività manutentiva, ma di contributo non c'è un soggetto preposto al monitoraggio ed al controllo.

Non c'è altro che si ritenga rilevante ai fini della verifica periodica.

D) Identificazione soggetto affidatario

*Per ciascun soggetto affidatario indicare:
dati identificativi;
oggetto sociale;
altro ritenuto rilevante ai fini della verifica.*

E) Andamento economico

Indicare:

*considerando il costo complessivo pari a tre volte l'importo del contributo annuale, si ha un esborso di € 13.908,00 x 3 = € 41.724,00 che, ripartiti su una popolazione di 7.609 abitanti (Ultima fonte ISTAT 2017) comporta una spesa pro capite per cittadino di complessivi € 5,48/ab, nell'ultimo triennio;
non vi è distinzione circa costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti;
non vi sono ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione;
è in corso un investimento finalizzato al contenimento del consumo energetico con impiego di risorse rinnovabili mediante un finanziamento regionale in corso di attuazione per la realizzazione del quale è stato già predisposto un progetto esecutivo;
non vi è personale addetto al servizio;
nel corso del 2022 non è stata stabilita una tariffa per la fruizione dell'impianto sportivo.*

Esempio:

| | Costo pro capite | Costi complessivi | Tariffe | Ricavi complessivi | Personale addetto | Impatto su finanza ente | PEF - confronto |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Contratto di servizio | | | | | | | |
| Risultati raggiunti | | | | | | | |
| Scostamento | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Note:

F) Qualità del servizio

Indicare:

Non vi sono indicatori per la misurazione della qualità del servizio erogato.

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori¹, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Non sono state espletate indagini per la valutazione del livello di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza.

¹ La legge n. 27/2012, all'art. 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio; la CiVIT con la delibera n. 3/2012 adottò le "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".

Esempio:

| Servizio | Qualità contrattuale | Qualità tecnica | Obblighi di servizio pubblico (qualità) | Rispetto dei tempi puntualità | Accessibilità servizio | Soddisfazione dell'utenza |
|-----------------------|----------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Contratto di servizio | | | | | | |
| Benchmark (altri) | | | | | | |
| Risultati raggiunti | | | | | | |
| Scostamento | | | | | | |
| | | | | | | |

Note:

G) Obblighi contrattuali

Non risultano segnalazioni in ordine agli inadempimenti raggiunti; nel corso del 2022 è stata corrisposta l'intera somma annualmente destinata alla gestione del palazzetto dello sport e delle tre palestre presso le scuole elementari e medie, nonostante queste ultime fossero escluse dalla gestione in quanto la palestra delle scuole elementari non è stata data in gestione successivamente all'intervento di ristrutturazione e le palestre delle scuole medie sono ancora in carico al soggetto esecutore dell'intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico finanziato dal MIUR nel 2019.

Esempio:

| | Volumi - di quantità attività (universalità) | Territorio servito (universalità) | Prestazioni specifiche da assicurare (socialità) | Obblighi di Servizio pubblico (tutela ambiente) | Obblighi di servizio pubblico (altro) | Piano degli investimenti |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------|
| Contratto di servizio | | | | | | |
| Risultati raggiunti | | | | | | |
| Scostamento | | | | | | |

Note:

Eventuale

H) Vincoli

Nessun vincolo

| | Effetti sulla economicità del servizio | Effetti sulla sostenibilità finanziaria | Effetti sulle modalità di erogazione | Impatto sull'utenza | Altro |
|-----------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|-------|
| Vincolo descrizione - | | | | | |

Note:

I) Considerazioni finali

Esprimere considerazioni finali in merito:

- si suggerisce l'effettuazione di una procedura aperta per la gestione del palazzetto dello sport in maniera da utilizzare la risorsa per la quale annualmente si hanno circa 130.000,00 euro di uscite, tra consumi di energia elettrica, consumo di acqua e di gas per riscaldamento ed usi igienico sanitari.

4.3 CIMITERO

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

La gestione del Cimitero Comunale di Cologne è affidato mediante convenzione alla Società Coop. Sociale La Coccinella a r.l., con sede legale a Travagliato (BS), via Brescia n 25, P. I.V.A. 02524020985; Il servizio consiste in custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, inumazione e tumulazione, di esumazione ed estumulazione per un periodo iniziale dal 01/01/2020 al 31/12/2021 successivamente prorogato per ulteriori due anni con determinazione dirigenziale n° 613/2021 del 29/12/2021.

B) Contratto di servizio

Indicare:

1. Oggetto: custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, inumazione e tumulazione, di esumazione ed estumulazione presso il Cimitero comunale di Cologne;
2. data di approvazione 06/12/2019 con determinazione dirigenziale n° 508/2019 di pari data; durata: due anni + due anni; scadenza affidamento: 31/12/2023 (proroga biennale);
3. valore complessivo e su base annua del servizio affidato € 49.445,00 oltre I.V.A. al 22,00%;
4. Non vi sono tariffe per la gestione del servizio, in quanto le tariffe per la gestione del Cimitero comunale sono gestite interamente dal Comune di Cologne;
5. principali obblighi posti a carico del gestore in sede di gara:
 - a) Potatura oleandri esterni al cimitero 1 volta all'anno;
 - b) Fornitura e posizionamento cestini per la raccolta differenziata;
 - c) Fornitura e posizionamento 1 porta scope e inaffiatoi uguali a quelli esistenti

C) Sistema di monitoraggio - controllo

L'Ufficio Tecnico è la struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio; Non si ritiene vi sia altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica.

D) Identificazione soggetto affidatario

Dati identificativi: Società Coop. Sociale La Coccinella a r.l. con sede legale a Travagliato (BS), via Brescia n 25, P. I.V.A. 02524020985; Non si ritiene vi sia altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica.

E) Andamento economico

Il costo pro capite (per cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio risulta così quantificato: € 49.445,00, di cui € 235,00 per oneri della sicurezza al biennio pari ad € 24.722,50 annui di cui € 117,50 per oneri della sicurezza.

| Anno | Costo contrattuale del servizio | Oneri della sicurezza | Costo totale annuo |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 2020 | € 24.605,00 | € 117,50 | € 24.722,50 |
| 2021 | € 24.605,00 | € 117,50 | € 24.722,50 |
| 2022 | € 24.605,00 | € 117,50 | € 24.722,50 |
| Totali | € 73.815,00 | € 352,50 | € 74.167,50 |

Non vi sono ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio;

F) Qualità del servizio

Non sono presenti indicatori per la qualificazione del Servizio affidato, né contrattualmente previsti né ritenuti significativi e non previsti contrattualmente.

Non vi sono segnalazioni da parte dell'utenza circa il mancato rispetto delle regole generali richiamate contrattualmente per l'adempimento degli obblighi contrattuali.

G) obblighi contrattuali

A garanzia degli impegni assunti, ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016, il soggetto gestore del servizio ha prestato apposita garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) mediante polizza assicurativa numero 1674.00.27.2799778542 in data 17.12.2019 rilasciata dalla società SACE BT spa agenzia ACC Marchesi srl di Brescia per l'importo di Euro 8731,99 pari al 19,90% dell'importo del presente contratto.

H) Vincoli

Non risultano ulteriori vincoli derivanti da disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali o di natura tecnica e/o tecnologica incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

I) Considerazioni finali

Il servizio è stato sempre gestito in regime di collaborazione con gli uffici comunali ed il personale che materialmente ha lavorato presso l'infrastruttura comunale è sempre stato collaborativo, cortese ed ha operato con sollecitudine per la risoluzione dei problemi prospettati, di volta in volta, dall'utenza, senza che si addivenisse alla formulazione di segnalazioni formali.

4.4 FARMACIA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

che in data 20.09.2014 è stato sottoscritto il contratto di concessione del servizio di farmacia comunale e locazione dell'immobile n. 266 di Repertorio.

B) Contratto di servizio

Indicare:

1) L'oggetto del Servizio è:

a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;

b) l'effettuazione di test diagnostici:

i) SERVIZI OBBLIGATORI GRATUITI

(1) - Misurazione pressione arteriosa

(2) - Rilevazione peso corporeo

(3) - Consegna farmaci per invalidi regolarmente certificati (100%) ed ultranovantenni

(4) una volta la settimana.

(5) - Divulgazione di materiale di carattere sanitario

(6) - Attivazione servizi Cup 2 gratuiti (centro prenotazione ser vizi sanitari

(7) privati)

(8) - Attivazione convenzione per prenotazioni visite specialistiche (Cup)

ii) PRESTAZIONI A PAGAMENTO

(1) - Test per glicemia, colesterolo (HDL-LDL), esame urine

(2) - Test ovulazione e gravidanza

(3) - Test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci

(4) - Noleggio di elettromedicali

(5) - Noleggio ausili sanitari

(6) - Attivazione servizi Cup 2 a pagamento (centro prenotazione servizi sanitari privati)

c) le altre attività complementari individuate nella Carta dei Servizi.

Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare. A seguito della modifica, come precisato all'articolo 5 commi 5 e 6, della Carta dei Servizi allegata al presente contratto, il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

Il Comune dà in locazione l'immobile, al rustico, accatastato al foglio 18 mappale 192, sub 10, dando atto che l'immobile è parte di un condominio e le spese condominiali sono a carico del concessionario.

2) data di approvazione = 20.09.2014, durata – 25 anni;

3) valore complessivo e su base annua del servizio affidato:

a) un **importo fisso** (una tantum) pari ad € 20.000 (ventimila/00) oltre I.V.A.; detto importo viene corrisposto al Comune, che ne rilascia quietanza di pagamento e saldo, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di servizio. Per l'anno **2022** è pari a **€0,00** diconsi euro zero/00;

b) un **canone annuo** (per venticinque anni) pari a € 8.000 (ottomila/00), oltre ad IVA di legge da corrispondere entro il 15 luglio di ciascun anno, aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell'anno in corso dall'ISTAT (FOI). Pertanto il primo aggiornamento riguarderà il canone dell'anno 2015 che dovrà essere aggiornato sulla base dell'indice FOI rivelato dall'ISTAT a giugno 2015 rispetto al

corrispondente mese dell'anno precedente. Per il primo e ultimo anno di concessione si farà riferimento ai mesi di concessione (contando un mese intero se oltre 15 giorni di concessione); Per l'anno **2022** è pari a **€ 10.135,46** diconsi euro diecimila centotrentacinque/46 I.V.A. compresa (Det. Dir. N. 103/2022).

- c) Un **canone aggiuntivo** da determinarsi nella misura del 4,10% (quattro virgola uno percento) oltre ad IVA di legge, anch'esso da corrispondere per il 50% entro il 15 luglio e per il 50% entro il 15 novembre di ciascun anno (per la determinazione di questo canone si farà riferimento al fatturato dell'anno precedente a quello di spettanza del canone stesso). Si farà riferimento al fatturato con la franchigia di € 1.000.000,00. Il primo versamento del canone aggiuntivo avverrà a luglio 2015 riferito al 2014 (50% in quanto prima rata). Gli ultimi 2 versamenti del canone aggiuntivo avverranno a luglio (pari al 50%) e a novembre (pari al 50%) dell'anno successivo alla scadenza della concessione relativi al fatturato dell'ultimo anno o frazione di anno della concessione. Ugualmente in caso di recessione anticipata, il canone aggiuntivo da versare avverrà a luglio (pari al 50%) e a novembre (pari al 50%) dell'anno successivo alla cessazione e sarà relativo al fatturato dell'ultimo anno (o frazione di esso) di concessione. Per l'anno **2022** è pari ad **€ 97.765,19** diconsi euro novanta settemila settecento sessantacinque/19 I.V.A. compresa (Det. Dir. 385/2022);
- d) un canone di locazione complessivo sui 25 anni di € 725.000,00 oltre IVA (€ 29.000,00 annui) da versare in rate trimestrali anticipate. Il canone di locazione sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato a metà dell'anno in corso dall'ISTAT (FOI - indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati). Pertanto il primo aggiornamento riguarderà il canone di locazione dell'anno 2015 che dovrà essere aggiornato sulla base dell'indice FOI rivelato dall'Istat a giugno 2015 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente. Per l'anno **2022** è pari ad **€ 38.709,47** diconsi euro trentunomila settecento nove/47 I.V.A. compresa (Det. Dir. 385/2022).
- 4) Non vi sono ulteriori obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti oltre a quelli di cui al precedente punto 1.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

Indicare:

l'Ufficio Tecnico Comunale è la struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio; non si rileva altro che si ritenga rilevante ai fini della verifica periodica.

D) Identificazione soggetto affidatario

Il soggetto affidatario del servizio è lo stesso poiché possiede la medesima partita I.V.A. ma presenta denominazione differente dal contratto poiché il soggetto sottoscrittore del contratto è:

- 1) Farmacia Comunale di Cologne di Remondina Mara e Tomasoni Michele s.a.s., con sede in Cologne, via Peschiera, iscritta nel registro delle imprese alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, C.F./P.I.03619260981;

mentre il soggetto affidatario del servizio nel 2022 è:

- 2) Farmacia Comunale di Cologne di Tomasoni Michele & C. S.a.s. con sede a Cologne (BS), via Peschiera, iscritta nel registro delle imprese alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, C.F./P.I.03619260981 a fare data dal 09/04/2014;

E) Andamento economico

Per l'Ente, il servizio costituisce un'entrata indicata al precedente punto di cui alla Lettera "C" per un introito di **€ 10.135,46 + € 97.765,19 + € 38.709,47** per complessivi **€ 146.610,12** e non si rinvencono atti circa eventuali spese per la manutenzione dell'immobile nell'anno 2022; il trend rispetto agli anni precedenti è positivo nella misura dell'indice ISTAT del **7,90%** rispetto a giugno 2021.

F) Qualità del servizio

Nel contratto non vi sono indicatori di controllo della qualità del servizio, ma, rispetto ai servizi indicati nel contratto del 2014 non sono pervenute nel 2022 lamentele da parte dell'utenza.

G) Obblighi contrattuali

Non si ravvisano ulteriori obblighi contrattuali in capo all'odierno concessionario.

H) Vincoli

Non si ravvisano ulteriori modifiche agli obblighi gestionali delle farmacie, differenti da quelle al momento della sottoscrizione del contratto, né nuovi vincoli tecnici o tecnologici incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

I) Considerazioni finali

Il servizio si sta rivelando utile per la collettività ed il bacino degli utenti servito copre l'intera popolazione comunale, nonché i soggetti occasionali che si trovano anche temporaneamente sul territorio comunale di competenza

4.5 IGIENE URBANA

A) Premesse

Il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201², entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'art. 30 impone a comuni e forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, città metropolitane e province di svolgere verifiche sulla situazione gestionale dei servizi. In particolare, questi devono provvedere alla “ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, nei rispettivi territori.

Con la presente relazione, pertanto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 viene effettuata l'annuale ricognizione periodica della situazione gestionale del servizio integrato di igiene urbana, affidato alla Società Servizi Comunali S.p.A. mediante l'istituto dell'“in-house providing”.

Nella relazione, come previsto all'art. 30 comma 1 del citato decreto e tenuto conto degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, sarà esaminato con riferimento al servizio di igiene urbana:

- a) il concreto andamento dal punto di vista economico;*
- b) il concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio;*
- c) il concreto andamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio;*
- d) la misura del ricorso all'affidamento a società in-house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

Nella presente relazione, inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 5³, del citato Decreto Legislativo, saranno evidenziate le ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio alla società in-house:

- a) sul piano economico*
- b) sul piano della qualità dei servizi*
- c) sul piano dei risultati conseguiti nella gestione*

La presente relazione costituisce appendice della relazione al piano di revisione ordinaria delle società pubbliche anno 2023 (articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016)”⁴

B) La natura di servizio pubblico locale del servizio di igiene ambientale

L'oggetto del Servizio di Igiene Ambientale è individuato dall'art. 183, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente) a mente del quale il servizio comprende le attività di “raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.

È ormai consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile.

² Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

³ Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 201/2022 “L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in-house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”

⁴ Art. 30, c. 2 del D.Lgs. n. 201/2022: “La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in-house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”

Come riconosciuto dai magistrati contabili, «*la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica* (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012 n. 2537), *in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio* (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 D.Lgs. n. 22/1997)» (C. Conti, Lombardia, sez. contr., parere del 27 giugno 2013, n. 263). Ed ancora, C. Conti – Lombardia, parere n. 531/2012/PAR del 17 dicembre 2012, secondo cui “***la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio*** (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 D.Lgs. n. 22/1997)”. La suddetta qualificazione del servizio di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), pure in relazione all'ipotesi in cui l'Amministrazione stipuli un contratto di appalto, sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e che quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2537/2012 cit.).

Oggi è lo stesso impianto normativo – e, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 3-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 così come modificato dal D.Lgs. n. 201/2022 - che qualifica le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini di servizio pubblico locale a rilevanza economica precisando che “*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani...[omissis...] sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56*”.

□ **Gli ambiti o bacini territoriali e Regione Lombardia**

Ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138, e s.m.i. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

Precisa il comma 6-bis del medesimo art. 3-bis, che “*Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente*”.

L'art. 200 D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente), rubricato “*Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*”, ribadisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati “ATO”, delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Aggiunge l'art. 202 T.U. Ambiente, che “*L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali*”.

A tutt'oggi Regione Lombardia non ha istituito – in relazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani – gli ATO. Si rende così applicabile l'art. 198, comma 1, del citato T.U. (Norme in materia ambientale), a mente del quale sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.).

A seguito della sopravvenuta abrogazione del sopra citato 5° comma dell'art. 113 del T.U.E.L., la lacuna normativa è stata colmata dall'applicazione dei principi comunitari in materia di affidamento di pubblici servizi - come peraltro specifica il già citato art. 202 T.U. Ambiente - principi che fanno sostanziale riferimento ai medesimi moduli organizzativi già individuati dalla norma abrogata.

Inoltre, stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità (sentenza Corte Costituzionale n. 199/2012) dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società *in-house*), l'affidamento dei servizi pubblici locali risulta oggi disciplinato dalla normativa di matrice comunitaria.

Il punto era stato ribadito anche nella delega contenuta nella Legge n. 124/2015, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, che in materia di pubblici servizi locali indica come criterio direttivo la “*individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità*” (art. 19, comma 1, lett. e).

Peraltro, anche l'art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (“*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”), recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, individua, quale principio e criterio direttivo dei futuri interventi normativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la “*razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza*” (art. 8, co. 2, lett. f).

È comunque previsto, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità, da parte delle Regioni, di adottare “*modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali*”, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, l'art. 201, comma 1 specifiche che: “*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*”.

□ Normativa regionale

La L.R. 26/03 disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. I servizi locali di interesse economico generale sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Rientra nella disciplina della legge la gestione dei rifiuti urbani.

In Lombardia, nel settore dell'igiene ambientale, non è stata data attuazione al modello organizzativo "su area vasta" delineato dall'art. 3-bis, D.lg. n.138/2011 e, nel territorio regionale, gli ambiti territoriali ottimali, per il servizio di igiene ambientale, non sono stati istituiti.

Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, c. 7, D.Lgs. n. 152/2006, ha, infatti, optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione di ambiti territoriali ottimali - come peraltro confermato dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.G.R. n. X /1990 del 20 giugno 2014 (v. p.129, in cui si trova affermato che "l'impostazione consolidata in Regione Lombardia è in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma" – "La L.R. 26/03, attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma").

Tale impostazione risulta confermata da ultimo, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione (PRGR) dei Rifiuti, comprensivo del Programma delle Aree Inquinata (PRB). Dalla relazione allegata alla deliberazione emerge che "4.5.1 **Il sistema integrato di gestione dei rifiuti lombardo e la sua organizzazione:** In Regione Lombardia il modello di gestione adottato è quello delineato nell'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06, che consente alle Regioni di adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali" rispetto al modello proposto dall'art. 200 comma 1, subordinando tale facoltà alla predisposizione da parte delle medesime regioni di "un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195" del medesimo codice ambiente. Regione Lombardia fin dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all'organizzazione per ATO, approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 che attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale. Non è più richiesta, dal 2015 a seguito delle modifiche normative regionali, la pianificazione a livello provinciale che è stata sostituita unicamente da una relazione di dettaglio sui criteri localizzativi che rimane in capo alla Province ed è approvata con delibera di giunta Regionale. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e viene confermata nel presente Programma. (v. pagg. 108 – 112).

La conseguenza di quanto sopra rilevato è che, in assenza di difformi interventi di natura organizzativa adottati dai competenti organi e strutture regionali, **rimane tuttora intestata ai Comuni lombardi la facoltà di procedere in forma singola all'assegnazione del servizio di igiene ambientale nel rispetto delle modalità consentite dall'ordinamento comunitario.**

Quanto sopra, peraltro, appare confermato, sia pure implicitamente, dall'art. 19, comma 1, lett. f), D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, che individua espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni l'"organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", previsione, questa, non abrogata dall'ultima versione del citato art. 3-bis, D.L. n.138/2011, nonché, più recentemente, dall'art. 13, c.1, d.l.n.150/2013. Peraltro, Regione Lombardia, con la citata Legge Regionale n. 26/2003 ha organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Deliberazione n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D.Lgs. n. 22/1997). Successivamente, è stato adottato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014- 2020 (D.G.R. n. 1990/2014), le cui norme tecniche sono state aggiornate con D.G.R. n. 7860/2018 in linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Alla luce di quanto sopra esposto e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: "Le province e i comuni ... costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000", emerge che in Regione Lombardia il **ruolo degli enti territorialmente competenti è assunto direttamente dai Comuni.**

C) Ricognizione degli atti di affidamento per la gestione del servizio

Nel presente paragrafo saranno elencati i principali passaggi e atti assunti dal Comune relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana alla Società in-house, Servizi Comunali S.p.A.

- Servizi Comunali S.p.A. è una Società a capitale interamente pubblico. Nata nel 1997 con le modalità previste dall'art. 22 - comma 3°, lett. e) della legge 08.06.1990 n. 142, che individuava le forme di gestione dei servizi pubblici locali, oggi la Società è partecipata da più di 100 Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Milano e Cremona e dalla Comunità Montana Laghi Bergamaschi.
- Il Comune di Cologno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 10 settembre 2020, ha aderito alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG), di seguito denominata per semplicità anche con il termine "Società", approvandone lo Statuto;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51, del 11 novembre 2020, è stato rinnovato l'affidamento alla stessa Società, mediante l'istituto dell'"in-house providing", della gestione di servizi di igiene ambientale con scadenza 31 dicembre 2030;
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stata approvata la "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2022 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I." la quale ha previsto nell'allegato A di mantenere la partecipazione del Comune di Cologno nella Servizi Comunali S.p.A.

Allo stato attuale, come meglio infra si dirà:

- a) la Società risponde ai requisiti di legge;*
- b) i servizi affidati alla Società sono conformi alle esigenze e agli obiettivi del Comune;*
- c) il costo dei servizi affidati risulta congruo rispetto a quanto offerto dal mercato, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni;*
- d) i costi dei servizi affidati risultano nel loro complesso "convenienti", tenuto conto anche dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

Di seguito verranno esaminati, con i pertinenti richiami alla disciplina normativa e alla giurisprudenza formatasi in materia, le caratteristiche e le condizioni che consentono la gestione del servizio integrato di igiene ambientale mediante il ricorso all'istituto dell'in-house providing.

D) Oggetto sociale della società servizi comunali s.p.a.

La Società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. In particolare, e senza pretesa di completezza, la Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici degli enti locali soci, ivi compresa l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi finalizzati a questo scopo e quindi più dettagliatamente:

- a) la raccolta, differenziata e non, di qualsivoglia genere di rifiuto, il suo trasporto, smaltimento o recupero e quindi l'autotrasporto di cose per conto proprio e per conto di terzi, la gestione di impianti di stoccaggio, di compostaggio, di trattamento, di inertizzazione, di discarica, di termovalorizzazione e di tutte quelle tecnologie complesse atte alla riduzione, valorizzazione, riutilizzo, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti comunque denominati e classificati;
- b) la salvaguardia ambientale e la sua sanificazione, l'igiene urbana e le attività inerenti;
- c) la gestione delle piattaforme ecologiche comunali e sovracomunali di qualunque tipologia o grado, dei centri di raccolta dei rifiuti, delle stazioni di trasferimento dei rifiuti;
- d) nei limiti posti dalla normativa in tema di servizio idrico integrato, la costruzione, la manutenzione e la gestione degli impianti necessari al ciclo completo delle acque quali, ad esempio, le fonti di captazione, gli acquedotti, le fognature

e i depuratori; lo svolgimento di attività di ricerca di risorse idriche e di iniziative rivolte al risparmio e alla valorizzazione del patrimonio idrico;

- e) l'attività di riscossione, anche coattiva, di liquidazione ed accertamento e la gestione delle entrate connesse alle attività indicate alle lettere precedenti e anche di quelle tributarie e patrimoniali eventualmente affidate dagli enti locali soci;
- f) produzione di energia tramite impianti di gassificazione dei rifiuti organici e delle deiezioni animali e delle biomasse in genere.

E) Moduli organizzativi per la gestione del servizio di igiene urbana

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 gli enti locali possono provvedere all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società *in-house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 17 del cit. D.Lgs. n. 201/2022 prevede inoltre che "1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società *in-house*, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al [decreto legislativo n. 175 del 2016](#)."

Tra i moduli organizzativi per la gestione dei pubblici servizi locali è, pertanto, confermata la possibilità per gli enti locali di affidare un servizio mediante l'istituto dell'*in-house providing*.

Gli articoli 16⁵ e 4⁶, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), prevedono altresì che "le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel medesimo art. 4 e tra le quali sono ricomprese quelle relativa alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi."

Ai sensi del nuovo Codice sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 - art. 7), infine, "1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in-house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato

⁵ Art. 16. Società in-house

1. Le società *in-house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

⁶ Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. [omissis]

F) Disciplina dell'istituto dell'in-house

L'ordinamento europeo, dapprima a livello giurisprudenziale e successivamente a livello normativo (art. 12 direttiva n. 2014/24/UE) ha individuato tre condizioni subordinatamente alle quali è consentito procedere all'affidamento "in-house" di servizi pubblici locali:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

La disciplina dell'in-house è dettata, oltreché dalle norme UE, dal Testo unico della società a partecipazione pubblica (art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016), dall'art. 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 36/2023, efficace dal 1° luglio 2023 e, sino al 30/06/2023, dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (sino al 30/6/2023). A queste norme si deve aggiungere il D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che all'art. 17 si occupa di affidamenti a società in-house.

Con l'entrata in vigore nel nuovo Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. n. 32/2023) che ha abrogato il D.Lgs. n. 50/2016 e, per l'effetto, la disciplina sull'in-house in esso contenuta (art. 5 e art. 192), l'in-house è prevalentemente disciplinato, nelle sue caratteristiche salienti, dal D.Lgs. n. 175/2016 che all'art. 2 definisce, tra le altre cose:

- a) il controllo analogo (art. 2 lettera c))*
- b) il controllo analogo congiunto (art. 2 lettera d))*
- c) la società in-house (art. 2 lettera o))*

A mente dell'art. 16 del citato decreto "1. Le società in-house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata [Omissis] 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

L'accesso all'istituto dell'in-house, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 è, pertanto, consentito in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) Capitale pubblico: art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016**
- 2) Controllo analogo o controllo analogo congiunto esercitato dall'Ente affidante sulla società in-house: art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016.**
 - «controllo analogo»: *la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle*

decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

- «controllo analogo congiunto»: *la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Come già sopra anticipato tale articolo è stato abrogato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/2023. Si rammenta che ai sensi del citato articolo "Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
 - b) *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
 - c) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*

Nonostante la sua abrogazione, si ritiene che le condizioni in esso elencate, siano un parametro ancora valido per valutare la sussistenza del controllo analogo congiunto da parte del Comune sulla propria Società in-house.

Recentemente, il TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. IV - sentenza 12 giugno 2023 n. 1441 ha precisato che "devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti individuati dal comma 5, art. 5, lettere 'a', 'b' e 'c', D.Lgs. n. 50 del 2016, per potersi legittimamente disporre l'affidamento diretto di un servizio, nel caso di controllo analogo congiunto e di affidamento in-house di servizi da parte di pubbliche amministrazioni, quale modalità di gestione alternativa all'esternalizzazione, nella quale i servizi pubblici vengono affidati ad un soggetto che, sia pur formalmente distinto dall'amministrazione agente e avente di regola forma societaria, è nella sostanza a essa riconducibile, poiché la P.A. vi esercita un controllo analogo a quello posto in essere sui propri servizi interni. Proprio in virtù di questa sostanziale coincidenza soggettiva, l'affidamento prescinde dall'espletamento di procedure concorsuali di selezione del contraente"

- 3) **Limite di fatturato:** *80% del fatturato della Società in-house deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico*

Come sopra precisato, il modello dell'"in-house providing" consente alle pubbliche amministrazioni di provvedere all'autoproduzione di beni e servizi, per tale motivo tale tipologia di affidamenti è sottratta all'applicazione della disciplina degli appalti pubblici (art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023). Si tratta di autoproduzione poiché l'amministrazione opera attraverso degli organismi sui quali esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Su tali organismi, l'amministrazione è in grado di esprimere un'influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative.

La giurisprudenza amministrativa ha manifestando un atteggiamento per certi versi "conservativo", passando dal vedere l'in-house come tipologia ordinaria di affidamento, la cui scelta era rimessa al prudente apprezzamento dell'Amministrazione costituendo "una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione, in concreto, è rimessa alle amministrazioni sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica" (ex multis Cons. di Stato sez. V, n. 3554/2017; Sez. III, n. 4902/2017; sez. V n. 257/2015, che ha rilevato come la decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta), al concepire l'in-house in posizione subalterna all'affidamento del servizio mediante gara pubblica (Cons. di Stato n. 8028/2020; TAR Lombardia, Brescia, 280 e 281/2021).

Il Consiglio di Stato, tuttavia, con sentenze n. 07023/2021, 07022/2021, 07093/2021 in ordine a tre ricorsi promossi da operatori economici privati avverso affidamenti in-house deliberati proprio a favore di Servizi Comunali S.p.A. dai comuni di Cologne, Albino e Coccaglio, ha chiarito la portata dell'istituto e le maglie entro il quale esso può operare, dichiarando la piena legittimità dell'istituto e degli affidamenti medesimi e statuendo la perfetta corrispondenza tra il dettato normativo (in particolare, l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016) ed il contenuto della relazione ex art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2021 (oggi sostituita dalla relazione ex art. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022). La legittimità dell'istituto e delle scelte operate dai comuni, seppure dichiarata in tutte e tre le sentenze, è particolarmente definita nella sentenza n. 07023/2021 riguardante il

contenzioso relativo al Comune di Albino, laddove il Consiglio di Stato al punto 15⁷, afferma che "l'obbligo motivazionale che si impone all'Ente refluiscie, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch'essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di "preferenza". Le valutazioni da esprimere possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo "ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto" hanno condotto l'amministrazione a scegliere il modello dell'in-house rispetto all'esternalizzazione".

La sentenza prosegue poi, al punto 16, affermando che "la verifica del giudice amministrativo dovrà pertanto, arrestarsi allo scrutinio esogeno della funzione amministrativa esercitata avuto riguardo alla idoneità delle modalità sottese alla scelta a fornire un quadro attendibile ed esaustivo della realtà fattuale".

In maniera più sintetica, ma altrettanto efficace, la sentenza relativa all'affidamento del Comune di Cologne (n. 07022/2021) al punto 19, afferma che "ferma la declaratoria di irricevibilità del ricorso (promosso da Aprica s.p.a.) anche nel merito tutte le censure articolate si appalesano infondate, alla stregua dell'ampia istruttoria e motivazione posta a corredo della scelta di ricorrere all'in-house e alle soluzioni societarie per garantire il controllo analogo".

Analogamente con sentenza n. 07093/2021 il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficientemente motivata la scelta dell'in-house da parte del Comune di Coccaglio e adeguatamente giustificato il mancato ricorso al mercato, a fronte di una serie di benefici e vantaggi, non solo economici, derivanti dall'in-house.

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, quindi, ricondotto la scelta dell'in-house nell'alveo del potere discrezionale riconosciuto ad ogni Amministrazione e alla facoltà, anch'essa discrezionale, di aderire al modello adottando tutte le modalità ritenute più idonee ad acquisire i dati necessari a motivare la propria preferenza.

G) Verifica delle condizioni normative per l'affidamento diretto in-house a servizi comunali s.p.a.

Richiamando tutto quanto già ampiamente sopra esposto nella presente relazione, si ritiene che Servizi Comunali S.p.A. soddisfi appieno tutte le condizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare:

Con riferimento alla Legge n. 190/2014

Si ricorda che ai sensi del comma "611 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano **un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:**

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

⁷ cfr. *Sentenza Cons. di Stato n. 7023/2021* "15. Ne consegue che, l'obbligo motivazionale che si impone all'Ente refluiscie, sul piano istruttorio, nella attribuzione alla stessa Amministrazione della scelta, anch'essa tipicamente discrezionale, in ordine alle modalità più appropriate a percepire, in relazione alla concreta situazione di fatto, i dati necessari al fine di compiere, in maniera oggettiva quanto completa, la predetta valutazione di "preferenza". 15.1. Tale metodo impone all'Amministrazione di prendere in considerazione sia la soluzione organizzativa e gestionale praticabile attraverso il soggetto in-house, sia la capacità del mercato di offrirne una equivalente, se non maggiormente apprezzabile, sotto i profili della "universalità e socialità, efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche". Sotto questo profilo, le valutazioni da esprimere (benefici per la collettività e fallimento del mercato) possono essere accorpate in un'unica motivazione che esponga in modo «ragionevole e plausibile le ragioni che, nel caso concreto», hanno condotto l'amministrazione «a scegliere il modello in-house rispetto alla esternalizzazione (v. Cons. St., sent. 2102/2021)."

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”

Le finalità perseguite dalla norma (tra cui il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato) risultano ampiamente soddisfatte mediante l'affidamento in-house del servizio alla Servizi Comunali S.p.A. in quanto:

- a) I servizi affidati rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente;*
- b) il Comune non è socio di altra società che svolge servizi o attività analoghe a quelle che intende affidare alla Servizi Comunali S.p.A.;*
- c) la Società con più di 100 Comuni soci e circa 400.000 abitanti serviti rappresenta l'aggregazione ottimale per la gestione dei servizi di igiene ambientale, assicurando il possesso della necessaria competenza ed efficienza e conseguendo le economie di scala che derivano dall'ampiezza dei volumi dei servizi espletati in favore dei propri soci;*
- d) il contenimento dei costi di funzionamento è stato realizzato ponendo al minimo il compenso dei membri del Consiglio di amministrazione.*

I compensi spettanti all'organo amministrativo sono stati proposti dal Comitato Unitario per il controllo analogo e deliberati dall'Assemblea degli azionisti in data 12.07.2023 e sono rispettosi del dettame normativo di cui art.4 comma 4 e 5 del D.L. 06/07/2012 n.95 che prevede che detti compensi non possano superare l'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 e della prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti.

A dimostrazione di quanto affermato, nell'anno 2013 la Società aveva sostenuto costi a titolo di compenso per l'organo amministrativo pari a € 75.724 e per l'anno 2023, nel rispetto dell'art. 4 del DL n. 95/2012, sono stati deliberati € 60.579 a tale titolo, che rappresentano un valore onnicomprensivo anche dei contributi previdenziali a carico del percipiente e a carico della Società.

La Società non ha deliberato a favore dei componenti degli organi sociali il riconoscimento di alcun premio di risultato né gettone di presenza.

In aderenza a quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 175/2016 non è stato attribuito alcun compenso a titolo di trattamento di fine mandato.

Dal confronto tra i principali dati dell'esercizio 2013 con quelli dell'esercizio 2022 (ultimo bilancio approvato) si evince che nonostante le dimensioni aziendali siano aumentate in misura importante, il compenso dell'organo amministrativo si è ridotto del 20% e senza tener conto dell'ulteriore decremento in termini reali dovuto all'inflazione intervenuta dal 2013 in poi.

Per quanto sopra si ritiene che detto compenso possa essere considerato quello minimo attribuibile all'organo amministrativo.

§*§*§

Con riferimento al D.Lgs. n. 175/2016

L'analisi della struttura societaria di Servizi Comunali S.p.A. consente di affermare che ricorrono tutte le condizioni normative richieste per l'affidamento "in-house" del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come di seguito meglio precisato:

A. requisito del capitale pubblico (Art. 16, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016):

Servizi Comunali S.p.A. è una Società a capitale interamente pubblico, come da visura camerale CCIAA ordinaria aggiornata (All. 1). Non vi è, pertanto, alcuna partecipazione diretta di capitali (come previsto dall'art. 5⁸ dello Statuto e deducibile dalla visura camerale della Società).

B. requisito del controllo analogo (Art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016)

*La Corte di Giustizia ammette che, in caso di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo - indispensabile per la qualificazione come società in-house (sin da Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal) - possa essere esercitato **in forma congiunta** (sentenza 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant SA) e che, inadeguati a tal fine i poteri a disposizione dei soci secondo il diritto comune, sia necessario dotare i soci di appositi strumenti che ne consentano l'interferenza in maniera penetrante nella gestione della società, il controllo analogo consistendo, infatti, in una "influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata" (art. 2 (Definizioni), comma 1, lett. c) D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). La Corte di Giustizia ha apprezzato quali validi strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto (unitamente ai patti parasociali, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11 Econord) organi speciali come i **Comitati unitari e i Comitati tecnici** (nella sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07 Sea) a condizione che: a) in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità e b) che siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi.⁹*

Sulla Società viene esercitato dai soci in forma congiunta un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente previste dallo Statuto (All. 2) e dal Regolamento di funzionamento del Comitato unitario per l'esercizio del controllo analogo (All. 3), a cui si coniugano le prerogative riconosciuto al singolo socio affidante dallo Statuto e dal Disciplinare di Servizio.

Si evidenzia, in proposito, che in data 19 aprile 2021 (All. 4) il Comitato Unitario per il Controllo Analogo e l'Assemblea dei Soci della Società hanno deliberato l'introduzione di alcune modifiche statutarie al fine di rafforzare ulteriormente per quanto necessario il sistema di controllo analogo congiunto a cui è improntata la governance societaria. L'intervento sulle modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci è stato ritenuto opportuno a seguito di due recenti sentenze emesse dal Tar Lombardia - Brescia (n. 280/2021 e n. 281/2021, peraltro riformate nel secondo grado di giudizio, come meglio infra si dirà) che, nonostante la chiara posizione di ANAC (che a far tempo dal 2019 ha iscritto la Società nell'elenco di cui all'art. 192 previa verifica della sussistenza dei presupposti e delle caratteristiche dell'in-house), hanno ritenuto non adeguatamente garantito il potere di controllo analogo da parte dei soci.

Le modifiche hanno interessato l'articolo 9 dello Statuto e l'introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter e 14-ter con la finalità di rafforzare e rendere massimamente esplicito, anche nello Statuto, l'esercizio del controllo analogo dei soci, sia congiuntamente che singolarmente.

Come previsto dall'attuale art. 9 dello Statuto, in particolare, i soci esercitano il controllo analogo in forma congiunta mediante il Comitato per il controllo analogo ed in forma individuale, sul territorio di riferimento attraverso l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti ai soci dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Disciplinare di Servizio.

Ai sensi dell'art. 9 bis il "Comitato per il controllo analogo" opera impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza.

In particolare, il cd. controllo analogo congiunto viene esercitato:

*a) **ex ante** mediante la definizione da parte del Comitato degli obiettivi strategici della Società e con l'esercizio in maniera vincolante di funzioni di indirizzo sulle decisioni più significative della Società, attraverso la preventiva approvazione da parte del Comitato e pena la loro inefficacia di tutti i fondamentali documenti di programmazione annuale comprendenti la relazione programmatica, il bilancio preventivo, il piano strategico e industriale, il piano annuale e pluriennale degli investimenti, il piano occupazionale, il piano delle alienazioni, il piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori al*

⁸ V. *Statuto: Articolo 5* "...omissis... Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società...omissis"

⁹ *Cons. Stato Sez. V, Sent. 5-12-2020, n. 8028 punto 4.1.1*

valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato non già ricompresi nel contratto di servizio. L'art. 9-bis dello Statuto riconosce anche il diritto di ciascun singolo socio di interrogare il Comitato e di richiedere la revoca e la rimozione degli effetti degli atti adottati dal Consiglio di amministrazione, in contrasto con gli indirizzi espressi in modo vincolante dai documenti di programmazione sopra citati, fatta salva la decadenza dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14-ter dello Statuto;

b) **in via contestuale** mediante un generalizzato potere del Comitato di disporre, a sua discrezione, controlli ispettivi periodici sull'operato della Società, di ricevere relazioni semestrali sull'andamento della gestione della Società e dei servizi affidati dai singoli soci, di convocare audizioni con gli amministratori e il direttore generale per ottenere ogni chiarimento ritenuto utile in merito all'andamento della gestione e al compimento di singole operazioni di particolare rilevanza per la Società, di acquisire informazioni dal Collegio Sindacale, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dall'organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;

c) **ex post** in sede di approvazione del rendiconto presentato dalla Società sul quale esprime una valutazione circa i risultati raggiunti e il conseguimento degli obiettivi prefissati fornendo all'organo amministrativo indicazioni di indirizzo vincolanti sugli obiettivi per la programmazione successiva.

A tali poteri si aggiungono quelli parimenti riservati in via esclusiva al Comitato di indicare all'Assemblea dei Soci:

a) la composizione numerica dell'organo amministrativo ed i relativi candidati;

b) i candidati del Collegio Sindacale e dell'organo di revisione dei conti, con obbligo per questi ultimi di riferire periodicamente sull'andamento della gestione della Società, dal punto di vista delle funzioni di propria competenza;

c) gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale e per il Presidente del Comitato.

Con l'introduzione dell'art. 9 ter è stato inoltre meglio esplicitato il potere di controllo riconosciuto al singolo comune nell'ambito dei servizi resi a proprio favore mediante:

a) la facoltà di impartire all'organo amministrativo indirizzi sull'organizzazione e la gestione del servizio affidato vincolanti per la Società qualora non comportino maggiori costi;

b) la facoltà di opporsi in modo vincolante (cd. diritto di veto) alle decisioni dell'organo amministrativo che abbiano attinenza con il servizio espletato a favore del socio ed in contrasto con quanto previsto dal Disciplinare di Servizio;

c) il diritto del socio alla istituzione della Commissione Paritetica, parte essenziale del Disciplinare di Servizio, che regola in modo vincolante per le parti il rapporto conseguente all'affidamento di servizi alla Società.

Nel caso di ingiustificata mancata esecuzione delle direttive di cui alle lettere a) e b) o nel caso di rifiuto da parte della Società all'istituzione della Commissione Paritetica, è riconosciuto al singolo socio il diritto di recedere dal contratto con la Società.

La Società con il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo, approvato in data 06/12/2017 (All. 5) ha, poi, individuato le regole di funzionamento dello stesso al fine di garantire ai Comuni affidanti la possibilità di esercitare un controllo analogo a quello esercitato e/o esercitabile sui propri servizi ed uffici. In particolare, è prevista la naturale ed obbligatoria presenza nel Comitato di un rappresentante per ogni socio affidante e la regola del voto capitaro, di modo che ciascun membro del Comitato concorre alla formazione delle decisioni in misura paritaria indipendentemente dalla quota di capitale che è detenuta dal singolo socio: il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario prevede in particolare che:

- (v. art. 3) "1. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio direttamente o indirettamente affidante, individuato fra il Legale Rappresentante dell'Ente o un suo Delegato, purché Consigliere o Assessore dell'Ente rappresentato. Per 'soci indirettamente affidanti' si intendono i Comuni che abbiano in atto gestioni associate tramite convenzioni o unioni. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato sono inseriti in apposito elenco aggiornato a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di amministrazione della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio "in-house". 2. Le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della Società."

- (v. art. 4) "1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma 2 del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda

convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. 2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata. 3. Qualora il Presidente sia ‘esterno’ non viene conteggiato nel numero dei presenti e non ha diritto di voto.”

- (v. art. 5) tra le altre cose, la facoltà per il Comitato di proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell’o.d.g. di una successiva riunione; di proporre all’Assemblea gli emolumenti per l’Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale, per il Presidente del Comitato; di approvare preliminarmente i regolamenti da adottarsi da parte dell’Organo Amministrativo. Inoltre a ciascun membro del Comitato sono riconosciuti poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell’ente locale direttamente interessato al servizio; in particolare gli è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto di affidamento in-house per l’ipotesi in cui vengano assunte dal Comitato stesso decisioni incidenti sul servizio svolto in favore del singolo socio e sulle quali questi abbia manifestato al Comitato il proprio dissenso motivato da reiterati disservizi segnalati alla Società senza adeguata risposta.

Si precisa inoltre che il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l’esercizio del controllo analogo è coadiuvato, nell’esercizio delle funzioni di controllo, dal Comitato Tecnico previsto dall’art. 7 del Regolamento.

Infine, lo Statuto prevede, all’art. 14-ter,¹⁰ le ipotesi di decadenza degli amministratori nel caso di inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato e dai Comuni, così da rendere massimamente cogenti le modalità di esercizio del controllo analogo.

La disamina che precede consente di ritenere sussistente in capo al Comune il potere di esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come richiesto dalla normativa.

C. requisito del fatturato (Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016)

La Società realizza oltre l’80% del suo fatturato, calcolato sulla media del fatturato del triennio relativo agli ultimi bilanci approvati, a favore degli enti che la controllano, come previsto dall’art. 4 dello Statuto e come emerge dall’allegata dichiarazione rilasciata dalla Società (All. 6).

Con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 – art. 192

La Società, come previsto dall’art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con Delibera ANAC n. 884 del 25 settembre 2019 integrata con Deliberazione n. 824 del 14 ottobre 2020 (All. 7), in seguito a richiesta di nuovi Comuni affidanti, è iscritta nell’“elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in-house”.

Tale articolo è oggi stato abrogato dal D.Lgs. n. 36/2023.

§*§*§

Con riferimento al D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

L’art. 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201¹¹ di “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, impone a comuni e forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, città metropolitane e province di svolgere delle verifiche sulla situazione gestionale dei servizi.

In particolare, questi devono provvedere alla “**ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**”, nei rispettivi territori.

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, **effettuano la ricognizione periodica** della situazione

¹⁰ **Articolo 14 ter – Decadenza degli amministratori**

Gli amministratori decadono in caso di ingiustificata inosservanza delle direttive vincolanti impartite dal Comitato.

L’Assemblea accerta l’avvenuta decadenza degli amministratori sulla base di una proposta analiticamente motivata risultante da una relazione del Comitato. L’eventuale voto contrario dei soci rispetto alla proposta di decadenza formulata dal Comitato dovrà essere analiticamente motivato da ciascun socio.

¹¹ Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. **La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in-house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.**

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in-house, la relazione di cui al periodo precedente **costituisce appendice** della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale disposizione prevede che la ricognizione periodica debba rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico:

- a) il concreto andamento dal punto di vista economico*
- b) il concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio*
- c) il concreto andamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio*

inoltre

la ricognizione deve rilevare altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in-house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Tale analisi dovrà tener conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato Decreto Legislativo.

Nei paragrafi che seguono saranno analizzati i presupposti previsti dalla normativa ai fini del mantenimento dell'affidamento in-house.

H) Analisi della sussistenza dei parametri e delle condizioni previste dall'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022:

Rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico

La gestione dei rifiuti è un pubblico servizio essenziale, il cui costo deve essere integralmente coperto dalle entrate previste dalla legge (tassa o tariffa) a carico degli utenti.

La Società in particolare è tenuta a ricercare sul mercato cessionari dei materiali valorizzabili che offrano la remunerazione più conveniente, anche al di fuori dei consorzi obbligatori.

Confrontando gli ultimi dati disponibili riferiti all'anno 2021 - desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA¹² - risulta che il Comune di Cologne sostiene per la gestione del servizio un costo pro capite pari a 94,37 €/ab al di sotto dei valori €/ab di altri comuni "similari" (per vicinanza territoriale oppure per numero di abitanti) appartenenti alla provincia di Brescia.

| IstatComune | Comune o Aggregazione | Provincia | Numero di comuni | Pop.(abitanti) | CRTab | CTSab | CRDab | CTRab | CSLab | CCab | CKab | Altri costi | CTOTab |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| 3017059 | Cologne | Brescia | 1 | 7.552 | 7,92 | 3,5 | 37,58 | 15,77 | 10,46 | 7,41 | 11,73 | | 94,37 |
| 3017066 | Dello | Brescia | 1 | 5.528 | 13,54 | 17,55 | 24,61 | 14,41 | 2,89 | 25 | 0,33 | | 98,33 |
| 3017069 | Erbusco | Brescia | 1 | 8.531 | 5,56 | 9,13 | 47,72 | 21,37 | 7,93 | 29,28 | 7,83 | 0,41 | 129,24 |
| 3017161 | Rezzato | Brescia | 1 | 13.339 | 7,69 | 4,85 | 54,24 | 17,72 | 11,6 | 14,4 | 6,31 | 4,88 | 121,7 |
| 3017166 | Rovato | Brescia | 1 | 19.267 | 5,63 | 9,99 | 37,39 | 16,9 | 14,42 | 14,75 | 9,16 | 5,53 | 113,77 |

¹² Istituto Nazionale Protezione dell'Ambiente "ISPRA"

<https://www.catasto->

[rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=comune&aa=2019®id=03016&cerca=cerca&p=2&width=1440&height=900&advice=si](https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=comune&aa=2019®id=03016&cerca=cerca&p=2&width=1440&height=900&advice=si)

| |
|--|
| Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle dal 2020 |
| CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
| CTS ab: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
| CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
| CTR ab: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
| CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
| CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno) |
| CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
| Altri costi: Altri costi (euro/abitante x anno) |
| CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
| CRT kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
| CRD kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
| CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
| CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
| CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
| CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |

Il valore sopra riportato di 94,37 €/ab. risulta comunque essere inferiore al valore medio regionale - dati desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA – pari a 146,91 €/ab.

Premesso che:

- *una comparazione è sempre soggetta ad approssimazioni dovute in larga misura alle caratteristiche dei servizi richiesti da ogni singolo Comune, nel caso in esame si evidenzia come i servizi forniti dalla Servizi Comunali S.p.A. siano particolarmente completi e performanti con particolare riferimento al livello dei servizi generalizzati richiesti (capillare servizio di pulizia manuale e meccanizzata delle strade, aree pedonali, piste ciclabili, servizio domiciliare di raccolta rifiuti, laboratori didattici, pubblici incontri, ecc...);*
- *la gestione amministrativa del tributo (TARI) è un servizio peculiare che completa la gamma di servizi offerti dalla Società e che tale servizio non è riscontrabile nei servizi di norma offerti da altre Società private di igiene ambientale che operano sul territorio.*

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tuttavia, non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo economico in quanto le sue implicazioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, di educazione civica, di rispetto degli ecosistemi e più in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono una valenza pari a quella economica. In considerazione dello stretto rapporto collaborativo instaurato tra l'Amministrazione affidante e la Società, proprio dell'affidamento "in-house", si riscontra che lo stesso permette all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto adattandolo alle esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto il diretto controllo. Inoltre, l'assenza di terzietà insita nel rapporto "in-house" e l'esistenza del "controllo analogo" consentono di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto.

Va sottolineato altresì come, per maggiore trasparenza nei confronti del Comune affidatario e conformemente agli standard di servizio proposto dalla Società ai comuni affidatari, la stessa non effettui alcuna "intermediazione" in relazione allo smaltimento ed al conferimento dei rifiuti prodotti dal Comune in seno al servizio, dando chiara evidenza sia dei puntuali costi di smaltimento che dei ricavi dalla cessione dei materiali commercializzabili (a titolo di esempio: carta e cartone, vetro, metalli, imballaggi in plastica, ecc...).

§*§*§

Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio

I servizi affidati alla Società sono evidenziati nella relazione di accompagnamento al Piano Economico e Finanziario redatto in conformità con i dettami dell'autorità di regolazione vigenti per tempo MTR-2 anni 2022-2025 primo biennio. I servizi erogati sono soggetti alla disciplina prevista dal contratto di servizio e dalla Carta Della Qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 09.11.2023.

In ottemperanza alla normativa vigente i dati relativi agli standard qualitativi di cui alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif saranno pubblicati a far data dal 30/03/2024.

In ottemperanza alla normativa vigente la Società in accordo con il Comune, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha dato avvio alle procedure per l'adeguamento contrattuale come da Deliberazione n. 385/2023/R/rif.

§*§*§

Con riferimento alla Carta della Qualità del Servizio si ricordano i seguenti principi fondamentali:

✓ **Eguaglianza ed Imparzialità**

I Gestori, nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si impegnano al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione degli stessi, ispirando il proprio comportamento a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Non deve essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche durante l'esecuzione del servizio. Viene garantita inoltre la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, con l'impegno di superare le eventuali criticità dovute alle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali.

✓ **Continuità del servizio**

I Gestori si impegnano a fornire un servizio continuo e regolare secondo le modalità previste e, qualora si dovessero verificare sospensioni o interruzioni del servizio stesso, adotteranno tutte le misure e i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i tempi di disservizio e i relativi disagi all'utente.

✓ **Partecipazione e trasparenza**

I Gestori favoriscono la partecipazione dell'utente, sia per tutelare la corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione, garantendo l'accesso alle informazioni e dando riscontro alle segnalazioni. L'utente può produrre reclami e richiedere informazioni, cui ogni singolo Gestore per la propria competenza è tenuto a dare riscontro entro i termini previsti dal TQRIF e secondo i tempi previsti dallo schema regolatorio indicato dall'Ente Territorialmente Competente.

✓ **Efficienza ed efficacia**

I Gestori si impegnano ad erogare il servizio in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia con l'obiettivo del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo in conformità ai principi di sostenibilità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

✓ **Cortesia**

I Gestori garantiscono all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto reciproco, adottando comportamenti, modi e linguaggi atti a raggiungere tale scopo.

✓ **Chiarezza, comprensibilità delle informazioni e semplificazione**

I Gestori nel redigere i propri atti rivolti agli utenti, pongono la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi. I Gestori provvedono alla razionalizzazione, riduzione, semplificazione ed informatizzazione delle procedure, impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti ed a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adattando gli strumenti necessari a questo fine (call center, sito web, ...).

✓ **Sicurezza, tutela dell'ambiente e della salute, qualità**

I Gestori garantiscono l'attuazione di un sistema di gestione tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti e del Comune affidatario del servizio. I Gestori nello svolgimento del servizio e di ogni attività garantiscono, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

§*§*§

Con riferimento al contratto di servizio vigente, si evidenzia come lo stesso contenga tutte le prestazioni necessarie a garantire la completezza del servizio di igiene urbana a favore del Comune e della collettività, come di seguito evidenziato:

- i. gestione dei servizi amministrativi legati ai rifiuti, come la emissione, registrazione dei formulari per l'identificazione del rifiuto;

- ii. tenuta dei registri di scarico e scarico per tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio;
- iii. predisposizione, compilazione del MUD;
- iv. compilazione della scheda rifiuti Provinciale (O.r.s.o.);
- v. elaborazione ed invio dei dati sui rifiuti all'ISTAT;
- vi. consulenza tecnica e amministrativa sui rifiuti urbani;
- vii. gestione pratiche sistema SISTRI;
- viii. fornitura di servizi ONLINE su sito internet www.servizicomunali.it dove il Comune può scaricare tutte i dati relativi al servizio, calcolare in tempo reale la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, elaborare statistiche sulla produzione di rifiuti, sui trasporti effettuati, ecc;
- ix. disponibilità di numero verde attivo per i cittadini/utenti;
- x. disponibilità di sito Internet "interattivo", ovvero, i referenti dell'A.C. possono interloquire ONLINE con i nostri addetti, sia per segnalare sia per richiedere interventi ordinari e straordinari;
- xi. tenuta dei rapporti, la stipula di convenzioni e accordi con i consorzi degli imballaggi (COMIECO, COREPLA, COREVE, ecc.);
- xii. tenuta dei rapporti, la stipula di convenzioni e accordi con il Centro coordinamento RAEE;
- xiii. ricerca di mercato per la cessione dei rifiuti recuperabili;
- xiv. redazione di ogni tipo di statistica sui rifiuti raccolti tramite il sito internet www.servizicomunali.it (vedi allegato)
- xv. controllo satellitare degli automezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade, ecc. tramite il sito internet;
- xvi. segnalazione all'utente in caso di conferimento di rifiuti non corrispondente alle norme regolamentari;
- xvii. inserimento nei piani dell'offerta formativa delle scuole presenti sul territorio di percorsi articolati in corsi e laboratori sui temi ambientali con particolare riferimento alla differenziazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero e/o valorizzazione;
- xviii. cicli di incontri pubblici destinati alle diverse categorie di utenti (commercianti, ristoratori, gestori di comunità, famiglie, ecc);
- xix. interventi in occasioni di manifestazioni e fiere con stand, cartellonistica e forniture gratuite di contenitori o altro materiale finalizzato a sensibilizzare e a favorire il riciclo dei rifiuti prodotti;
- xx. corsi di aggiornamento a favore dei dipendenti pubblici e/o altri operatori sulle modalità di gestione del servizio al fine di consentire una più puntuale e distribuita informazione all'utenza che si interfaccia con il Comune o con altre strutture a questo collegate;
- xxi. predisposizione di procedure telematiche (APP, pagine internet, ecc) in grado di facilitare sia la differenziazione del rifiuto sia l'accesso ai servizi resi in un determinato Comune;

La Società affidataria del servizio ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- ISO 9001 – Qualità dei servizi
- ISO 14001 + EMAS – Ambiente
- ISO 45001 – Sicurezza sul lavoro
- ISO 37001 – Anticorruzione
- SA 8000 – certificazione Etica.

§*§*§

Rilevazione del concreto andamento del servizio dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio

Si può affermare che nel corso dell'affidamento sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dal contratto di servizio. Non sono stati rilevati significativi disservizi o irregolarità nell'esecuzione del contratto.

In ottemperanza alla normativa vigente i dati relativi agli standard qualitativi di cui alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif saranno pubblicati a far data dal 30/03/2024.

In ottemperanza alla normativa vigente la Società in accordo con il Comune, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ha dato avvio alle procedure per l'adeguamento contrattuale come da Deliberazione n. 385/2023/R/rif.

§*§*§

Rilevazione della misura del ricorso all'affidamento a società in-house, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti.

Il Comune di Cologne gestisce con l'istituto dell'“in-house providing” il servizio pubblico di igiene urbana, mediante la Servizi Comunali S.p.A. come già sopra ampiamente evidenziato.

Con riferimento al servizio di igiene urbana si evidenzia che in capo al Comune non risultano oneri aggiuntivi né investimenti specifici per la gestione del servizio oltre al canone annuale, a titolo di corrispettivo, per i servizi espletati dalla Società e concordati con l'Amministrazione e adeguato periodicamente in base alle effettive esigenze e necessità manifestate dal Comune.

Si pone in evidenza che la Società ha espletato il servizio integrato di igiene ambientale in oggetto nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali, garantendo il conseguimento di risultati ottimali in termini di percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti. Tale dato risulta migliore rispetto al dato provinciale, regionale e nazionale come da prospetti di seguito riportati.

Percentuale di raccolta differenziata

| Anno | % RD nel comune | % RD in provincia | % RD in regione | % RD in Italia |
|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 2016 | 80,70% | 69,48% | 68,30% | 52,60% |
| 2017 | 79,55% | 74,08% | 69,70% | 55,50% |
| 2018 | 81,01% | 76,41% | 70,80% | 58,20% |
| 2019 | 81,86% | 76,82% | 72,00% | 61,30% |
| 2020 | 83,95% | 77,28% | 73,30% | 63,00% |
| 2021 | 81,53% | 76,56% | 73,20% | 64,00% |

§*§*§

Rispetto degli Atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

La Società risulta affidataria di servizi pubblici locali a rete (“Servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente” D.Lgs. n. 201/2022, art. 2 lettera d)) pertanto trova applicazione l'articolo 7, di seguito riportato:

Art. 7. Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

- 1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.*
- 2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.*
- 3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.*
- 4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

In proposito si rileva che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, che recita “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”. La predetta disposizione attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- ✓ *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);*
- ✓ *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);*
- ✓ *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”. (lett. i)*

Negli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022 – 2023 i piani finanziari per la gestione del servizio rifiuti sono stati approvati dal Consiglio Comunale secondo il metodo e nel rispetto degli indicatori (standard) protempore previsti dall’Autorità di regolazione, senza evidenza alcuna di uno squilibrio economico e contabile della gestione. Allo stato attuale sono state attivate le procedure, con la Società gestore del servizio, per procedere all’aggiornamento del PEF secondo biennio 2024-2025 applicando le metodologie MTR-2 disposte dalla Deliberazione 389/2022/R/rif.

§*§*§*§*§*§

D) Ragioni che giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società in-house

Ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 201/2022, “L’ente locale procede all’analisi periodica e all’eventuale razionalizzazione previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1³ del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società in-house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”.

*Tale disposizione prevede che nel provvedimento di cui al comma 1 dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sia dato conto delle ragioni **che giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società in-house**:*

- a) sul piano economico*
- b) sul piano della qualità dei servizi*
- c) sul piano dei risultati conseguiti nella gestione*

§*§*§

¹³ comma 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

1) Quanto alle ragioni di carattere economico

Oltre a quanto esposto (Vedi paragrafo [8 - A. Quanto alla rilevazione del concreto andamento dal punto di vista economico](#)) si pone in evidenza che sulla base della configurazione organizzativa della Società Servizi Comunali S.p.A. che gestisce da anni il servizio di igiene urbana per conto di molti comuni soci, l'esperienza ed i risultati gestionali positivi conseguiti nel corso degli anni dimostrano la convenienza tecnico economica della decisione del mantenimento dell'affidamento del servizio alla Società fino alla scadenza naturale - ormai prossima al 31/12/2025 - nell'ottica di garantire l'ottimizzazione e la massimizzazione delle economie di scala legata all'esecuzione sul bacino territoriale e su un periodo contrattuale ritenuti ottimali e tali da risultare funzionali a garantire l'assolvimento delle condizioni e degli standard qualitativi richiesti dai comuni soci.

Non da ultimi sono da considerare:

- I vantaggi economici derivanti dalla possibilità di adattare in ogni momento le condizioni di erogazione del servizio alle mutate esigenze del Comune come, ad esempio, l'attivazione di nuove forme di raccolta puntuale dei rifiuti o nuovi servizi di igiene ambientale;
- La possibilità di attivare tutti i servizi complementari al servizio principale che la società offre gratuitamente o con costi predefiniti;
- L'eliminazione dei costi, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione Comunale sarebbe tenuta a sostenere qualora optasse per il ricorso ad una gara ad evidenza pubblica.

Come sopra già evidenziato dal confronto degli ultimi dati disponibili riferiti all'anno 2021 - desumibili dal Catasto Nazionale Rifiuti ISPRA - risulta che il Comune di Cologne sostiene per la gestione del servizio un costo pro capite pari a 94,37 €/ab al di sotto dei valori €/ab di altri comuni "similari" per zona territoriale e/o per numero di abitanti, appartenenti alla provincia di Brescia.

Da un confronto eseguito con i piani finanziari di alcuni comuni che si avvalgono di soggetti gestori diversi da Servizi Comunali S.p.A., risulta che il costo abitante/gestore del comune di Cologne (costi dei servizi esternalizzati affidati al gestore esterno) appare congruo in considerazione anche ai risultati raggiunti in termini di servizi erogati e di risultati percentuali di raccolta differenziata raggiunti.

| COMUNE | AB 2022 | COSTO GESTORE PEF 2022 | COSTO ABITANTE GESTORE 2022 | %RD 2021 | ZONA GEOGRAFICA |
|---------|---------|------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| Dello | 5.605 | 551.145,93 € | 98,33 € | 58,1% | Brescia |
| Erbusco | 8.746 | 897.696,00 € | 102,64 € | 79,8% | Brescia |
| Rezzato | 13.337 | 1.189.486,00 € | 89,19 € | 78,8% | Brescia |
| Rovato | 19.277 | 1.978.228,00 € | 102,62 € | 76,1% | Brescia |
| Media | 46.965 | 4.616.555,93 € | 98,30 € | | |
| Cologne | 7.581 | 588.404,30 € | 77,62 € | 81,50% | Brescia |

2) Quanto alle ragioni in termini di qualità dei servizi

Si rinvia a quanto sopra esposto (vedi [paragrafo 8 B\) Quanto alla Rilevazione dal concreto andamento dal punto di vista della qualità del servizio](#))


3) Quanto alle ragioni in termini di risultati conseguiti nella gestione

Si rinvia a quanto sopra esposto ([paragrafo 8. D. Quanto alle "rilevazione della misura del ricorso all'affidamento a società in-house, e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti"](#)).

Dall'analisi dei bilanci d'esercizio approvati (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) e dei relativi allegati (Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario di cui all'art.6, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016) risulta quanto segue:

- i bilanci d'esercizio di Servizi Comunali S.p.A. sono sempre stati regolarmente depositati e hanno sempre chiuso con risultati d'esercizio positivi, come risulta dall'archivio dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese di Bergamo;
- il giudizio professionale espresso dalla società di Revisore Legale "KPMG S.p.A." contenuto nelle relazioni annuali sulla revisione contabile dei bilanci degli ultimi sei esercizi (2022, 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017 esercizio da cui è prevista l'obbligatorietà della separazione delle funzioni tra organo di revisione legale e Collegio Sindacale) è:
 - a) di bilanci d'esercizio che forniscono la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
 - b) di relazioni sulla gestione che sono coerenti con il bilancio d'esercizio e che sono redatte in conformità alle norme di legge;
- le relazioni annuali del Collegio Sindacale in merito all'attività di vigilanza e controllo svolta, confermano che non sono mai emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione e il Collegio Sindacale ha sempre dato parere favorevole all'approvazione dei Bilanci d'esercizio e alla destinazione dell'utile d'esercizio;
- i principali elementi utili a dimostrare l'equilibrio e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria della società sono così sintetizzati (dati espressi in unità di euro degli ultimi sei bilanci d'esercizio approvati):

| Dati di bilancio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Voce A1) | 24.487.518 | 25.918.140 | 27.753.748 | 30.354.185 | 35.451.858 | 37.656.691 |
| Valore aggiunto (VA) | 11.280.360 | 12.016.364 | 13.019.515 | 14.271.519 | 15.796.584 | 16.077.059 |
| Margine operativo lordo (MOL) | 3.949.878 | 3.596.959 | 3.970.253 | 4.692.606 | 4.759.693 | 4.397.313 |
| Imposte sul reddito - Voce 20) | 867.294 | 708.816 | 1.038.282 | 800.656 | 680.099 | 590.548 |
| Utile netto d'esercizio - Voce 21) | 2.237.891 | 1.797.853 | 2.818.630 | 2.297.424 | 2.211.718 | 1.700.922 |



Si presentano i principali indici di bilancio del periodo 2017-2022

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Indici di redditività | | | | | | |
| ROE netto | 17,80% | 12,50% | 16,39% | 10,76% | 9,39% | 6,73% |
| ROI | 12,01% | 10,12% | 11,02% | 10,55% | 6,89% | 5,21% |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ROS | 11,61% | 9,67% | 10,22% | 10,52% | 7,18% | 5,22% |
| Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni | | | | | | |
| Margine primario di struttura | 667.232 | 2.346.491 | 4.272.453 | 2.189.289 | 3.994.381 | 6.995.106 |
| Quoziente primario di struttura | 1,06 | 1,19 | 1,33 | 1,11 | 1,2 | 1,38 |
| Indicatori di solvibilità | | | | | | |
| Margine di disponibilità | 2.225.972 | 3.520.983 | 5.192.678 | 3.256.408 | 9.140.199 | 11.191.155 |
| Quoziente di disponibilità | 1,23 | 1,38 | 1,68 | 1,42 | 2,1 | 2,35 |
| Margine di tesoreria | 2.144.320 | 1.798.687 | 5.082.492 | 3.151.002 | 8.875.799 | 10.932.061 |
| Quoziente di tesoreria | 1,22 | 1,20 | 1,67 | 1,40 | 2,07 | 2,32 |

Tutto quanto evidenziato consente di affermare che il rischio per il Comune di subire perdite patrimoniali è assai remoto e anche nell'eventualità di chiudere un esercizio in perdita, la società possiede riserve capienti per la sua copertura.

A ciò si aggiunga che, nell'attuale assetto, l'attività inerente il segmento del servizio relativo alla termovalorizzazione del rifiuto secco indifferenziato presenta evidenti anomalie di mercato in quanto, pur trattandosi di una parte rilevante dei costi complessivi del servizio, la normativa in vigore in Lombardia non prevede la possibilità di attivare nuovi termovalorizzatori sancendo di fatto il monopolio degli impianti esistenti.

La società ha pertanto valutato e deciso di utilizzare gli utili di gestione per realizzare un impianto per il trattamento delle frazioni di rifiuto non soggette a tale limitazione.

La gestione in-house dei servizi di igiene ambientale ha, pertanto, consentito al Comune di partecipare, con gli altri Comuni soci, ai vantaggi derivanti dalla comproprietà di un impianto di trattamento senza costi aggiuntivi, trasferimenti in conto impianti o sottoscrizione di fidejussioni o altre garanzie finanziarie.

Infatti, l'Assemblea e il Comitato per il controllo analogo della Società hanno dato il via alla realizzazione di un impianto per il trattamento di 100.000 tonnellate complessive di rifiuti ingombranti, polimerici e cellulosici. Questo impianto è già stato autorizzato dalla competente Provincia di Bergamo, sarà realizzato in Comune di Chiuduno e consentirà al Comune:

- dal punto di vista della tutela dell'ambiente la possibilità di esercitare sulle fasi del trattamento dei propri rifiuti un controllo analogo a quello esercitabile sui propri uffici;
- dal punto di vista della prevenzione e sensibilizzazione dei propri cittadini sarà possibile, grazie alle particolarità costruttive e alla presenza di coltivazioni e allevamenti sperimentali controllati da soggetti terzi (università), garantire una gestione rispettosa dell'ambiente con particolare riferimento al fenomeno del bioaccumulo di sostanze inquinanti;
- di calmierare i prezzi di trattamento dei rifiuti gestiti dall'impianto a favore dei cittadini serviti.

*** * ***

Da ultimo si evidenzia come dall'analisi del bilancio di previsione per l'anno 2023 (approvato all'unanimità dal Comitato Unitario per il controllo analogo) emerge un incremento del valore del titolo azionario, nel corso degli anni.

| Dati di bilancio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Patrimonio netto | 14.381.390 | 17.198.418 | 21.353.882 | 23.565.597 | 25.271.195 |
| Valore unitario per azione | 119,69 | 143,03 | 177,41 | 195,78 | 209,90 |
| Numero Soci | 75 | 78 | 109 | 109 | 112 |

Da quanto esposto è possibile constatare le ottime performance ottenute e mantenute nel tempo dall'azienda in termini di risultati economici e di equilibrio patrimoniale e finanziario.

4.6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il servizio garantisce nelle ore notturne la pubblica illuminazione delle strade e delle piazze con inoltre la realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzati al risparmio energetico.

B) Contratto di servizio

Il servizio di illuminazione pubblica con realizzazione di interventi di riqualificazione ed adeguamento è stato affidato in data 4 ottobre 2021 con un contratto della durata di 20 anni decorrente dal 22 ottobre 2021 per un importo complessivo di € 3.044.150,60 (oneri per la sicurezza inclusi),

In data 03.10.2016 con comunicazione pervenuta al prot.14373 la ditta COFELY ITALIA s.p.a. il comune ha preso atto del cambio di denominazione sociale della stessa in ENGIE SERVIZI s.p.a., restano invariati restando invariati la sede legale, la partita i.v.a. e il codice fiscale sede legale in viale Giorgio Ribotta 31 a Roma e sede operativa a Cologno Monzese (MI) via Milano 147/sub, avente p. iva IT01698911003 e C.F. 07149930583.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

Il Comune di Cologno monitora costantemente il regolare funzionamento dei sistemi di illuminazione pubblica segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

D) Identificazione soggetto affidatario

*Il soggetto affidatario in origine era la società COFELY ITALIA s.p.a. che in data 03.10.2016, con comunicazione pervenuta al prot.14373, ha informato il Comune di Cologno del cambio di denominazione sociale della stessa in **ENGIE SERVIZI s.p.a.**, con sede legale in viale Giorgio Ribotta 31 a Roma e sede operativa a Cologno Monzese (MI) via Milano 147/sub, p. iva IT01698911003 e C.F. 07149930583.*

E) Andamento economico

Andamento spesa ampliamento illuminazione pubblica:

| | |
|-------------|---------------------|
| 2017 | € 72.556,58 |
| 2018 | € 123.469,90 |
| 2019 | € 133.922,62 |
| 2020 | € 59.026,96 |
| 2021 | €. 44.270,22 |
| 2022 | €. 44.270,22 |

Costi sostenuti per l'ampliamento della rete dell'illuminazione pubblica

Andamento spesa corrente:

| | |
|-------------|-------------------|
| 2017 | 80.982,67 |
| 2018 | 94.329,11 |
| 2019 | 69.148,59 |
| 2020 | 119.079,03 |
| 2021 | 116.651,93 |
| 2022 | 158.772,04 |

Tale spesa è indicizzata ai costi praticati dalla ENGIE SERVIZI s.p.a. per la fornitura di energia elettrica e del corrispettivo di potenza dovuto per la quantità di potenza elettrica impegnata, ed è influenzata dall'aumento dei punti luce in seguito all'ampiamiento dell'illuminazione pubblica.

F) Qualità del servizio

Il servizio fornito da ENGIE SERVIZI s.p.a ha garantito una corretta illuminazione degli spazi.

G) Obblighi contrattuali

Il contratto prevede l'obbligo di garantire la pubblica illuminazione delle strade e delle piazze con, inoltre, la realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzati al risparmio energetico, sotto 'osservanza piena, assoluta inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi ed oneri stabiliti nel capitolato speciale d'appalto allegato al contratto.

H) Vincoli

L'amministrazione Comunale ha posto come obiettivo primario l'esecuzione degli interventi di interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzati al risparmio energetico.

I) Considerazioni finali

Il servizio fornito da ENGIE SERVIZI s.p.a ha garantito una corretta illuminazione degli spazi pubblici e un ammodernamento della rete consentendo il sempre più progressivo utilizzo di apparecchi finalizzati al risparmio energetico.

4.7 REFEZIONE SCOLASTICA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

La ristorazione scolastica rappresenta un settore della ristorazione collettiva in cui si concentrano peculiari valenze di tipo preventivo, educativo e nutrizionale, di garanzie igienico-sanitarie e di sicurezza nell'ambito di un percorso di qualità totale.

L'aspetto educativo e formativo di qualsiasi azione, che si sviluppi in ambito scolastico, deve anche coniugarsi con le indicazioni più moderne della prevenzione nutrizionale.

Il servizio di ristorazione scolastica affidato in concessione alla ditta Ser Car e comprende in sintesi i seguenti servizi:

- Approvvigionamento derrate alimentari e preparazione pasti presso il centro cottura del Concessionario, da trasportarsi presso le scuole del territorio;
- Pulizia preventiva e preparazione tavoli, riassetto e pulizia locali, tavoli, attrezzature e stoviglie dei refettori territoriali;
- Gestione amministrativa ed economico-finanziaria del servizio.

Il servizio di ristorazione scolastica è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado; in condizioni ordinarie sono erogati una media di 450 pasti giornalieri, nei giorni di tempo pieno, su circa 481 iscritti al servizio. A seguito di gara a evidenza pubblica, esperita con procedura aperta, il servizio è gestito,

per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2027, alla ditta SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA con sede a Alzano Lombardo, con centro cottura situato nel Comune di Grumello del Monte.

L'Ufficio Pubblica Istruzione gestisce, quotidianamente, il rapporto con le scuole e con il Centro di cottura della ditta incaricata per le anomalie, i pasti extra e le situazioni particolari che si presentano; periodicamente si raccorda con la ditta incaricata del controllo qualità per la verifica del corretto svolgimento del servizio.

Molto tempo è pertanto destinato dal personale dell'Ufficio Pubblica Istruzione alla gestione informatizzata del servizio di ristorazione scolastica, sia nella fase di iscrizione on-line da parte dei genitori degli alunni frequentanti il primo anno delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, come pure per la gestione giornaliera delle prenotazioni, per le operazioni contabili relative al pagamento dei pasti a carico delle famiglie, ivi compresi gli avvisi di sollecito e i rapporti in tal senso intrapresi con la Dirigenza Scolastica.

B) Contratto di servizio

Oggetto: CONTRATTO D'APPALTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PERIODO DAL 01.09.2022 AL 30.08.2027;

Valore complessivo del servizio affidato: € 1.740.130,24;

Criteri tariffari:

COSTO GIORNALIERO DEL SERVIZIO PER UTENTE

Euro 5,80 Asilo Nido Comunale

Euro 5,80 Scuola D'Infanzia

Euro 5,80 Scuola Primaria

Euro 5,80 Scuola Secondaria di I° grado

| TARIFFA PIENA | IMPORTO |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| | € 5,80 |
| FASCE ISEE | IMPORTO A CARICO DELL'UTENTE |
| 1^ da 0 a € 2.000,00 | € 1,37 |
| 2^ da € 2.001,00 a € 4.000,00 | € 2,33 |
| 3^ da € 4.001,00 a € 6.000,00 | € 3,49 |
| 4^ da € 6.001,00 a € 10.000,00 | € 4,65 |
| 5^ oltre € 10.001,00 | € 5,80 |

C) Sistema di monitoraggio - controllo

Al termine di ogni anno scolastico il Concessionario deve redigere e trasmettere all'Amministrazione Comunale un report quantitativo e qualitativo sull'andamento delle attività oggetto del servizio, contenente tra l'altro la descrizione di eventuali problematiche ed eventuali soluzioni.

Al termine di ogni anno scolastico dovrà essere consegnata una relazione sul livello di qualità percepita dagli utenti.

La Commissione mensa, quale organo di rappresentanza a livello comunale e/o per singola utenza, può svolgere:

a) ruolo di collegamento tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale, facendosi carico di riportare suggerimenti e reclami che pervengono dall'utenza. Per effetto di tale funzione i membri hanno facoltà di accesso nei refettori scolastici previa autorizzazione del Dirigente scolastico e, ove occorra, presso il centro di cottura previa comunicazione al Concessionario. Gli accessi devono svolgersi senza causare alcun intralcio o disturbo alle attività del personale dell'azienda addetto alla preparazione, veicolazione e somministrazione dei pasti. Il personale dell'Azienda non potrà impedire o limitare il diritto di accesso del Comitato mensa, senza adeguata motivazione inerente a continuità, sicurezza e igiene del servizio in corso di svolgimento;

b) ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell'accettabilità del pasto e delle modalità di erogazione del servizio anche attraverso la compilazione delle schede di valutazione eventualmente predisposte dall'Amministrazione Comunale.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, senza limitazioni di orario, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli presso il Centro Cottura e i refettori scolastici per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta alle normative vigenti di settore ed alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato. Il controllo esercitato dall'Amministrazione Comunale è complessivo e riguarda il servizio nella sua totalità, soprattutto in caso di committenza a terzi di attività necessarie e strumentali alla gestione del servizio (es. servizio di trasporto, servizio di confezionamento, logistica).

La vigilanza dell'Amministrazione Comunale sul buon andamento del servizio di refezione ha per oggetto:

- la qualità merceologica degli alimenti e del piatto finito
- il rispetto delle grammature e delle porzioni
- il rispetto delle diete speciali (sanitarie ed etico religiose)
- buona organizzazione e conduzione del servizio
- il gradimento dei piatti da parte dell'utenza
- tutte le ulteriori specifiche tecniche previste dal capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Gli organismi istituzionali preposti al controllo sono:

- i competenti Servizi di Controllo Ufficiale (ATS territoriale, NAS);
- l'Amministrazione Comunale.

I controlli sono articolati in ispezioni, controlli sensoriali, accertamenti analitici di laboratorio; saranno effettuati senza preavviso alcuno dagli organismi istituzionalmente preposti.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi per effettuare i controlli di operatori qualificati da essa incaricati.

D) Identificazione soggetto affidatario

SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA

Indirizzo: Viale Lombardia 62, 20056 Trezzo sull'Adda

CF e PI: 01424360160

Ser Car Spa è attiva da oltre 40 anni nel campo della ristorazione collettiva. La società è stata fondata nel 1976 e oggi è una delle più importanti realtà del settore in Lombardia. L'azienda opera in particolare nelle province di Bergamo, Milano, Lecco Como e Brescia, gestendo con successo mense scolastiche, ristoranti self-service, ristoranti aziendali e per comunità producendo oltre 7 milioni di pasti all'anno.

E) Andamento economico

A titolo di corrispettivo della concessione, alla ditta aggiudicataria è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

La maggior parte dei ricavi di gestione del Concessionario proviene dal corrispettivo relativo ai pasti incassato direttamente dagli utenti. Ne segue che l'aggiudicatario non può pretendere corrispettivi o interessi, né eccepire alcunché nei confronti del Comune per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile alle famiglie dei fruitori del servizio.

Rimangono a carico del Comune:

- la differenza tra il costo unitario di aggiudicazione e la tariffa sociale (calmierata) pagata direttamente dall'utente, per come stabilita dal Comune nei propri atti regolamentari, e per come tempestivamente comunicata al Concessionario;
- I pasti fruiti dagli insegnanti;
- gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali

I pagamenti da parte dell'utenza avvengono direttamente alla ditta Ser Car sulla base dei metodi di pagamento indicati dall'aggiudicatario in sede d'offerta.

Sono a carico della ditta tutti gli adempimenti fiscali connessi al servizio (ivi compresi i certificati per la dichiarazione dei redditi), nonché gli eventuali rapporti economici e giuridici con gli esercizi commerciali convenzionati per la ricezione dei pagamenti, ove attivati.

| | Stanziamiento di bilancio costi per differenza tra il costo unitario e la tariffa sociale | Stanziamiento di bilancio Costi per pasti fruiti dagli insegnanti | Stanziamiento di bilancio Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali |
|------|---|---|--|
| 2021 | € 16.100,00 | € 14.560,54 | € 0,00 |
| 2022 | € 25.000,00 | € 16.500,00 | € 244,00 |
| 2023 | € 34.920,00 | € 18.000,00 | € 244,00 |

F) Qualità del servizio

Al termine di ogni anno scolastico il Concessionario deve redigere e trasmettere all'Amministrazione Comunale un report quantitativo e qualitativo sull'andamento delle attività oggetto del servizio, contenente tra l'altro la descrizione di eventuali problematiche ed eventuali soluzioni.

Al termine di ogni anno scolastico dovrà essere consegnata una relazione sul livello di qualità percepita dagli utenti.

G) Obblighi contrattuali

| | |
|---|----|
| CONTRATTO DI SERVIZIO (SI/NO) | SI |
| CONTESTAZIONI/RILIEVI | -- |
| MODIFICHE AL CONTRATTO DI SERVIZIO | -- |
| OSSERVAZIONI SU RISPETTO CONTRATTO | -- |
| CONFORMITA' CON ART. 24 D.LGS. 201/2022 | SI |

4.8 TRASPORTO SCOLASTICO

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado che necessitano di tale servizio e viene affidato tramite la piattaforma SINTEL. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio viene organizzato dalla Ditta Appaltatrice in collaborazione con il responsabile del servizio istruzione del Comune di Cologne, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Il servizio viene svolto dalla Ditta appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici e con proprio personale ed autoveicoli a suo rischio. L'ufficio Pubblica Istruzione comunica alla ditta appaltatrice prima dell'inizio del servizio il numero di alunni iscritti in modo che possano essere definiti gli itinerari e i punti di raccolta e informa in merito a qualsiasi variazione che si dovesse verificare nel corso dell'anno scolastico.

La salita e la discesa degli alunni viene regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, con il supporto di volontari messi a disposizione dall'Amministrazione.

B) Contratto di servizio

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – PERIODO OTTOBRE 2023- GIUGNO 2024

Valore complessivo del servizio affidato: € 43.953,85

Criteri tariffari:

N. 2 Corse

| TARIFFA PIENA | IMPORTO |
|----------------------|----------------|
| | € 52,90 |

| FASCE ISEE | IMPORTO A CARICO DELL'UTENTE |
|----------------------------------|---|
| 1^ fino a €. 4.000,00 | € 13,23 |
| 2^ da €. 4.001,00 a €. 8.000,00 | € 26,45 |
| 3^ da €. 8.001,00 a €. 10.000,00 | € 39,68 |
| Oltre €. 10.001,00 | € 52,90 |

La ditta appaltatrice mette a disposizione un numero di automezzi che possano trasportare con una o più corse n. 24 alunni (escluso il conducente ed eventuale accompagnatore) in perfetta efficienza, dotati dei requisiti previsti dalla legge in materia di circolazione stradale, polizza d'assicurazione RCA, tassa di possesso e carta di circolazione, con annotate revisioni previste dalla legge.

I mezzi impiegati nel servizio sono di esclusiva proprietà dell'appaltatore o, nelle forme consentite dalla legge, in sua piena e documentata disponibilità.

La capienza degli automezzi garantisce il trasporto a tutti gli alunni ammessi al servizio, in relazione ai percorsi ed alle necessità di garantire il servizio nei tempi nel rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni scolastiche, in tutte le scuole interessate al servizio.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto è avvenuta mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di accertare inoltre l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi.

D) Identificazione soggetto affidatario

Ragione sociale: Consorzio Uni Auto&bus

Indirizzo e-mail uniautoeбус@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02755180987

Indirizzo Via Sandro Pertini 16, 25014 CASTENEDOLO (Italia)

E) Andamento economico

L'appalto è interamente finanziato da fondi ordinari del bilancio comunale. Il Comune corrisponde alla ditta appaltatrice un compenso mensile.

La ditta appaltatrice provvede all'emissione di regolari fatture mensili posticipate relative al mese precedente.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato mediante bonifico bancario su banca d'appoggio indicata dal contraente, previo visto di liquidazione delle fatture dichiarate regolari da parte dell'Ufficio competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

| | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| | Costi sostenuti dal Comune | Entrate dall'utenza |
|--|----------------------------|---------------------|

| | | |
|------|-------------|------------|
| 2021 | € 34.466,66 | € 5.280,99 |
| 2022 | € 41.496,60 | € 5.477,31 |
| 2023 | € 43.379,28 | € 5.706,62 |

G) Obblighi contrattuali

| | |
|--|----|
| CONTRATTO DI SERVIZIO (SI/NO) | SI |
| CONTESTAZIONI/RILIEVI | -- |
| MODIFICHE AL CONTRATTO DI SERVIZIO | -- |
| OSSERVAZIONI SU RISPETTO CONTRATTO | -- |
| CONFORMITA' CON ART. 24 D.LGS. 201/2022 | SI |